

**Università degli Studi “ Magna Græcia “ di Catanzaro  
Facoltà di**

---

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE

**Tesi di Laurea in**

***Donne detenute e misure alternative alla  
detenzione***

**Relatore**  
*Prof. Dr. Mario Murone*

**Candidata**  
*Teresa Branca*  
*Matr. 101163*

---

Anno Accademico 2012/2013

# **INDICE**

## **INTRODUZIONE**

### **CAPITOLO I .**

#### **LA DETENZIONE FEMMINILE**

1.1 Storia della detenzione femminile	pag. 6
1.2 La criminalità femminile come disuguaglianza: le teorie attuali	pag. 10
1.2.1) La criminalità femminile come esito delle differenze tra i sessi: le teorie classiche	pag. 11
1.3) Dati statistici sulla detenzione femminile: I semestre 2013	pag. 12
1.4) La detenzione femminile in Europa e nel mondo	pag. 14
1.5) Gli effetti della detenzione sul senso dell'identità	pag. 15
1.6) Le detenute madri	pag. 18
1.6.1) L'importanza del legame di attaccamento tra madre e bambino	pag. 19
1.6.2) Il legame di eccessiva dipendenza in carcere e le conseguenze	pag. 20
1.6.3) L'ICAM: Istituto di Custodia Attenuata per Madri detenute ( progetto pilota)	pag. 26

### **CAPITOLO II**

#### **LA LEGISLAZIONE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

2.1) La privazione della libertà	pag.31
2.2) La Legge 26 Luglio 354/75 norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà	pag. 35

2.3) La Legge Gozzini del 10 Ottobre 1986 n° 663	pag.38
2.4) La Legge Simeoni – Saraceni del 27 maggio 1998 n° 165 ( svuota carceri)	pag.39
2.5) La Legge sulle Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto madre – figlio: la legge Finocchiaro – n° 40, Marzo 2001	pag.41
2.6) La legge 24 Aprile 2011, n° 62	pag.43
2.6.1) La Risoluzione 13 Marzo 2008 sulla condizione delle donne detenute	pag.44
2.7) I principi alla base del trattamento e i diritti del detenuto	pag.45
2.8 ) La Magistratura di Sorveglianza	pag.47
2.8.1) L’instaurazione del procedimento di Sorveglianza	pag.48
2.8.2) L’Osservazione scientifica della personalità e il trattamento	pag.50
2.9) Le Misure Alternative alla detenzione	pag.52
2.9.1) L’Affidamento in prova al Servizio Sociale	pag.54
2.9.2) L’Affidamento in prova in casi particolari	pag. 56
2.9.3) La Detenzione domiciliare	pag.57
2.9.4) La Liberazione condizionale	pag.59
2.9.5) La Liberazione anticipata	pag.60
2.9.6) La Semilibertà	pag.62
2.10) La Riabilitazione, i Permessi Premio e la Remissione del debito	pag.63
2.11) Dati Statistici sulle M.A. suddivise per distribuzione territoriale	pag.64
2.12) Dati Statistici sulle M.A. suddivise per differenza di genere ( I semestre 2013)	pag.65

## **CAPITOLO III**

### **IL SERVIZIO SOCIALE E LE RISORSE DEL TERRITORIO**

- 3.1) Il ruolo del Servizio Sociale in ambito penitenziario pag.68
- 3.2) L'Assistente Sociale e le relazioni familiari pag.71
- 3.3) L'intervento dell'Assistente sociale nella detenzione domiciliare pag.75
- 3.4) Il CSSA: approccio di rete e metodologia del casa-management  
nella detenzione domiciliare e lavoro di comunità pag.79
- 3.4.1) la metodologia del case management pag.84
- 3.5) Ipotesi di progetto per detenuti sottoposti alla detenzione domiciliare pag.88
- 3.6) Il terzo settore nella detenzione femminile. pag.91

**CONCLUSIONI** pag.92

**BIBLIOGRAFIA** Pag.98

## **Introduzione**

Il presente elaborato nasce da un mio interesse personale nei confronti della detenzione femminile e le modalità di reinserimento sociale. La vita detentiva è caratterizzata da una realtà dove diviene indistinto ogni limite e la stessa identità personale rischia di perdersi. La mia attenzione si è focalizzata sulla condizione della donna detenuta e il suo “vivere” all’interno di strutture penitenziarie costruite con regole per il genere maschile; la detenzione femminile merita di essere studiata, affrontata e gestita in maniera differente da quella maschile perché presenta gravi e specifiche problematiche che si aggiungono ai già innumerevoli disagi e sofferenze che il carcere comporta. Pertanto tale riflessione induce a pensare alle questione della maternità.

Nell'immaginario collettivo la figura femminile è stata sempre percepita come soggetto debole e bisognoso di attenzioni, scarsamente capace di attendere autonomamente alla propria vita e dunque in posizione subordinata rispetto all'uomo. Nel passato ciò ha comportato l'accettazione a livello giuridico, sociale e culturale di norme e consuetudini che mettevano in risalto la volontà da parte maschile di gestire tutto quanto concernesse la donna: non più (o più correttamente, non ancora) soggetto ma oggetto, essa era partecipe alla propria vita secondo i dettami maschili.

*La scarsità degli studi sulla devianza femminile è stata sovente imputata al fatto che essa incide sulla criminalità generale in modo decisamente ridotto.*

In primo luogo è stato necessario analizzare se e come nel corso degli anni, si è sviluppata la criminalità femminile e a tal proposito sono state prese in esame 2 gruppi di teorie: le teorie definite classiche le quali evidenziano nella

diversità tra i 2 sessi la posizione di “ privilegio” che le donne hanno nell’ambito della criminalità ufficiale; la 2 teoria mette in risalto lo sviluppo della criminalità dovuto all’emancipazione femminile. In questo lavoro l’attenzione è stata rivolta alla maternità in carcere e le relative conseguenze madre e bambino.

Il fenomeno della devianza ben rispecchia la diversità: l'uomo e la donna criminali si differenziano sia per la quantità di crimini commessi sia per la tipologia. Tale contrapposizione nei decenni passati era attribuibile ad un diverso ruolo rivestito nella società dai due sessi: la donna non delinquereva perché non era in condizione di farlo dovendo ottemperare al proprio ruolo di madre e moglie, non vivendo quindi situazioni che l'avrebbero portata a compiere delitti pari a quelli maschili. Con l'emancipazione femminile si sarebbe dunque dovuto raggiungere un pari quantitativo di crimini, ma ciò non è avvenuto: ad oggi le donne sono solo il 5% della popolazione detenuta. Tale dato è stato fonte di vivo interesse personale nei confronti delle donne in carcere: l'intervento penale presta minore attenzione al fenomeno della carcerazione femminile poiché si tratta di una realtà marginale entro il più ampio contesto della devianza sociale, comportando uno scarso interesse verso i diversi bisogni e realtà femminili; le stesse strutture atte ad ospitare le donne condannate sono per la maggior parte appendici di quelle maschili. L'altra realtà connessa alla carcerazione della donna è la prigionia dei bambini entro la struttura carceraria insieme alla madre, circostanza che non solo non salvaguarda il rapporto madre-bambino, compromesso dalle restrizioni proprie dell'istituto punitivo, ma lede il principio fondamentale della personalità della pena: un bambino ha il diritto di crescere in libertà e di venir accudito dalla madre la cui pena non può però essergli inflitta.

La promulgazione di due leggi, la n.40 del 2001 e la n.62 del 2011 atte a salvaguardare i diritti dei figli delle detenute ha segnato un cambiamento nella concezione stessa della pena: l'esecuzione penale non può prevalere sui diritti del minore, dunque è necessario che la madre condannata possa espiare la propria colpa garantendo al tempo stesso il benessere del figlio. Pertanto ci troviamo di fronte ad una problematica bicefala, ma che trova origine nella medesima domanda: è possibile attuare forme punitive differenti rispetto all'inserimento entro strutture penitenziarie, nella fattispecie nei confronti di donne che hanno figli di minore età o che sono incinta?

Il lavoro di tesi si propone di vagliare le alternative fornite dalla giurisprudenza attuando un'analisi del fenomeno della devianza femminile in chiave sociologica, descrivendo i fattori caratterizzanti la realtà che la donna si trova ad affrontare in seguito ad una condanna, sottolineando la contiguità e la distanza tra la carcerazione femminile e quella maschile.

Nello specifico questo lavoro è stato articolato in tre capitoli: il primo affronta il tema del carcere femminile in Italia da un punto di vista storico e fa riferimento ad alcuni dati statistici in relazione ai tipi di reato commessi dalle donne, infine si è dedicata attenzione al bambino “detenuto” con la madre. Il secondo capitolo affronta da un punto di vista giuridico la detenzione con le riforme in materia penitenziarie succedute nel tempo; vengono esaminate le misure alternative alla detenzione con alcuni dati statistici divisi sia per differenza di genere che distribuzione geografica. Il terzo capitolo ha affrontato il ruolo del Servizio sociale in ambito penitenziario, e nel tessuto sociale del detenuto, poi ho voluto ipotizzare un progetto nella detenzione domiciliare.

Infine ho dedotto le mie considerazioni personali in relazione alla detenzione femminile e all'inserimento nella società; l'intento di questo elaborato è quello di raccontare una realtà che con la sua ridotta percentuale suscita all'opinione pubblica ma anche e soprattutto agli organi competenti, un minimo interesse o non molta preoccupazione, la detenzione femminile sta assumendo i caratteri di “ discriminazione latente di selezione differenziata”.

## **CAPITOLO PRIMO**

### ***LA DETENZIONE FEMMINILE***

## 1.1) Storia della detenzione femminile

Storicamente la donna è stata considerata un soggetto debole, inferiore, bisognoso di protezione, rispetto all'uomo e al suo ruolo svolto nella società, di conseguenza la trasgressione femminile è avvenuta quasi sempre rispetto alla mancata adesione ai principi e valori morali. Per gli uomini la misura restrittiva e l'intervento penale veniva applicata solo nei casi di atti lesivi di beni giuridici.

La differenza di genere esiste non solo nella società civile ma anche in stato di restrizione perché le strutture penitenziarie sono state ideate sul modello maschile soprattutto per la grande differenza numerica che in essa è sempre esistita tra uomini e donne reclusi.

la misura applicata nei confronti della donna deviante o criminale è stata l'istituzionalizzazione con funzione purificatrice e risocializzante. Tuttavia le donne istituzionalizzabili erano pure le vagabonde, le traviate, le povere, le orfane non necessariamente a seguito di una infrazione delle regole morali o civile ma anche a scopo di tutela preventiva.

Nel nostro paese<sup>1</sup>, tra il Seicento- Settecento si svilupparono varie strutture di internamento quali “ alberghi dei poveri” e “case di correzione” come il trattamento riservato alle donne nella bolla *Ad exercitium pietatis* del 20 maggio 1663, con la quale il papa Innocenzo XII si proponeva di estirpare la mendicizia ordinando la fondazione dell'Ospizio apostolico dei poveri invalidi, nella città di Roma.

---

<sup>1</sup> Passi di cività: percorsi alternativi per una ridefinizione della detenzione femminile  
di Augusta Roscioli e M Artale, 2011

Interventi di internamento verso i poveri sono stati effettuati anche a Bologna dove nel 1693 un ordinanza disponeva che la città fosse ripulita dai vagabondi con la reclusione in case di accoglienza distinte tra l'opera dei poveri mendicanti e per gli infermi e gli incurabili l'ospedale di sant'Orsola.

In Piemonte nel 1684 la Compagnia di san Paolo di Torino fondò l'opera del deposito per "*donne cadute, pericolose o di attuale scandalo al prossimo*" e l'internamento aveva carattere temporaneo e le sue regole istitutive suddividevano le donne da accogliere in 3 classi:le pubblicamente prostitute,quelle cadute di fresco ma non pubbliche e quelle che erano in pericolo.

Nel regno di Sardegna la protesta per la convivenza nello stesso luogo di classi di " peccatrici" portò all'istituzione nel 1750 di una nuova opera chiamata "ritiro delle forzate"dove venivano rinchiusi le donne considerate della malavita venivano rinchiusi,esse non erano viste in quanto tali come pericolose dal punto di vista sociale ma eternamente pericolanti a causa della debolezza dell'intelligenza e volontà e come pure i minori , sono messe a tutela , anche se punite.

In Italia nel periodo del fascismo mendicare era un reato e l'esercizio della prostituzione non è più un reato dal 1958. Fu il nascente movimento delle donne che in Inghilterra chiese l'istituzione di carceri femminili che venissero gestite da altre donne in modo che le detenute potessero essere protette dalla brutalità delle guardie maschili.

La custodia delle donne detenute doveva essere affidata ad altre donne per evitare abusi sessuali e agevolare il ravvedimento; ecco perché è stata affidata alle congregazioni religiose mentre la direzione rimaneva di

competenza maschile. Le suore entrano definitivamente nel carcere femminile italiano con il regolamento penitenziario del 1862 e vi resteranno fino alla formazione del corpo di polizia penitenziaria e rappresentavano la prossimità tra la reclusione come pena e la reclusione come tutela e protezione e fu grazie alle suore che operavano nel carcere della Giudecca a Venezia<sup>2</sup>, che venne eliminata la disposizione che prevedeva l'uso dei ceppi per le condannate al carcere duro.

La risocializzazione ruotava attorno a 2 sfere della vita, quella sessuale e lavorativa, da un lato si cerca di riportare le donne a condurre una vita casta fino al matrimonio, dall'altro si fa loro apprendere il lavoro domestico, fondamentale per il ruolo che esse andavano a svolgere nella famiglia.

Le donne e gli uomini erano detenuti negli stessi stabilimenti in condizioni di promiscuità e di abbandono e solo all'inizio dell'800 vennero fondati i primi istituti di pena femminili e il governo piemontese per evitare gravi scandali derivanti dalla promiscuità pensò di attuare la separazione tra gli internati, giunse alla realizzazione di un carcere solo per donne e la sorveglianza e la cura fu affidata alle suore; la vita delle recluse era scandita dalla preghiera, dall'istruzione e del lavoro, condotto con il mutuo insegnamento. Questo tipo di gestione si basava sulla riproduzione in carcere di un ambiente che simula il gruppo familiare, dominato da una disciplina basata sul paternalismo. Le vicende relative alla detenzione femminile evidenziano la doppia emarginazione che la donna subisce sia in quanto detenuta, sia in quanto detenuta donna, perché non si poteva ammettere culturalmente che la donna potesse coscientemente violare le regole civili e

---

<sup>2</sup> Canosa R, Storia del Carcere in Italia dal 500 all'Unità Ed Sapere 2000

morali. Inoltre una detenuta può essere madre, quindi era inammissibile che potesse commettere adulterio o atti immorali, in quanto soggetto di riferimento per la crescita e d educazione per la prole.

Il Novecento ha rappresentato il periodo di cambiamenti sociali e culturali e di innovazione come il suffragio femminile, in particolare in ambito penitenziario negli anni 70 si assiste a grandi cambiamenti, le pessime condizioni di vita comportarono numerose rivolte e solo con la riforma penitenziaria 354 del 1975 cambiano i soggetti di controllo dalle suore alle vigilatrici statali agli agenti di Polizia penitenziaria; tra le donne autrici di reati “amorali” si aggiungono i reati contro il patrimonio, quelli contro lo Stato, l’amministrazione della giustizia e l’ordine pubblico, si è assistito ad un inasprimento del trattamento repressivo poiché essa non è più un soggetto debole da reindirizzare ma un soggetto socialmente pericoloso. Con la riforma penitenziaria il carcere femminile è stato laicizzato e quello maschile ha assunto caratteristiche rieducative che permettono non tanto la risocializzazione ma la rigenerazione morale del reo. Alle rivolte prima della riforma n354/75 non parteciparono le detenute che erano poche e dislocate in diversi istituti e impossibilitati ad organizzarsi. L’unica rivolta nel carcere di San Vittore di Milano coinvolse le donne nel presentare richiesta ai parlamentari per un indagine sulle condizioni di vita interna al carcere.

Negli anni quindi il rapporto donna e la trasgressione appare complesso e diverso, infatti si tratta di donne giovani, di diversa composizione sociale e di diverso livello culturale, anche se le classi disagiate sono quelle più rappresentate.

## **1.2)La criminalità femminile come disuguaglianza: le teorie attuali**

le trasformazioni socioculturali avvenute negli anni, hanno inciso sul rapporto uomo e donna, sui ruoli, sulla parità e sui diritti; nonostante questo cambiamento della condizione femminile si registra una sorta di “impermeabilità” della donna a delinquere. La donna criminale o deviante continua ad essere in misura minore e il motivo sembra secondo la maggior parte delle teorie sociologiche sulla devianza femminile va riscontrato non per cause biologiche o organizzazione sociale, ma per fattori legati all’emancipazione, alla differenza dei ruoli e alla posizione della donna nella società.

La sociologa Freda Adler<sup>3</sup> evidenzia la correlazione tra emancipazione femminile e criminalità femminile e osserva il fatto che il crimine sia sempre del maschio e dipende dalle condizioni di ineguaglianza proprie di una società che riconosce la supremazia del potere al maschio. Ma nell’ottica Adleriana sono proprio i ruoli tradizionali di genere trasmessi dal sistema culturale ad incidere sul basso tasso di criminalità femminile e di conseguenza quando la donna si staccherà dai ruoli sociali tradizionali e avranno assunto quelli tradizionali maschili tenderanno a comportarsi come si comportano i maschi, diventando aggressive, intraprendenti e determinate. Dunque come sostengono la maggior parte degli studiosi “ le donne che manterranno la loro fedeltà ai ruoli tradizionali continueranno a non commettere crimini, mentre quelle “mascolinizzate” tenderanno a comportarsi come i maschi.

---

<sup>3</sup> Citata in Bisi, Criminalità femminile e differenza di genere

### **1.2.1)La criminalità femminile come esito delle differenze tra i sessi: le teorie classiche**

Le teorie che spiegano le differenze tra i tassi di criminalità maschile e femminile si basano sul paradosso che dato che il delitto è stato trattato quasi esclusivamente dagli uomini (legislatori, giudici, studiosi e scrittori) e che gli uomini, in quanto tali guardano all'altro sesso con un'ottica esclusivamente maschile, la donna, dunque si è ritrovata in una posizione "privilegiata", che l'ha portata ad avere una scarsa rappresentanza fra gli autori di reato. E partendo da questo presupposto che la donna è molto più criminale di quanto più possa emergere dalle statistiche e le diverse cause, codici penali tolleranti verso alcuni comportamenti femminili dal momento che i codici penali sono un prodotto del pensiero maschile, ecco che consciamente o inconsciamente tendono a punire le azioni che danneggiano alcuni interessi propri del mondo degli uomini e a legittimare alcuni comportamenti, considerati meno gravi se non addirittura utili; per esempio in alcune legislazioni si è ritenuto giusto non condannare penalmente la donna prostituta, mentre si giudicava condannabile l'adulterio, quando commesso dalla moglie. Il numero oscuramente elevato di reati commessi da donne: i reati femminili si esplicherebbero soprattutto in manifestazioni delittuose e in ambienti di non facile reperibilità quindi rimangono nascosti e non denunciati. Il limitarsi delle donne al ruolo istigatrice o mediatrice di delitti: a volte il comportamento criminale dell'uomo non è altro che la spinta di una serie di pressioni psicologiche dall'azione istigatrice della donna.

A mio avviso tale opinione va affermata con prudenza in quanto ruota intorno alla concezione maschilista del ruolo sociale riconosciuto alla donna.

Queste teorie affermano che se le donne criminali sono poche c'è un motivo ed è da ricercarsi in situazioni che di fatto nascondono la criminalità femminile.

In realtà a mio avviso, la delinquenza femminile è legata a cause di degrado sociale, problemi di disadattamento e disagio psichico, nonché mancanza di cultura.

### **1.3) dati statistici sulla detenzione femminile**

la tipologia dei reati commessi dalle donne, elencate nella tabella<sup>4</sup>, questi dati risalgono alla data del 30 Giugno 2013, sono espressione del percorso di marginalità che spesso segna le loro vite, riportandole in carcere per brevi e ripetute permanenze: la violazione contro il patrimonio, ossia il furto, la rapina, l'estorsione e usura; quella sulla legge sulla droga rappresentata da organizzazioni criminali dirette e gestite da donne; mentre il reato contro la persona come l'abbandono del minore, l'infanticidio (al momento della nascita), figlicidio (nei 3-4 anni di vita), come il caso di Cogne; negli ultimi tempi nel nostro paese si sono verificati episodi in modo sporadico minacce, percosse, rissa, omicidio e diffamazione ma che costituiscono il motivo della condanna per la stragrande maggioranza delle detenute. Il reato che maggiormente viene commesso dalle donne è quello sulla legge contro il patrimonio per un totale di 1302 donne, segue il totale di 1159 donne che violano la legge sulla droga e in minoranza con un numero di 5 donne alla legge contro la moralità pubblica. È evidente come sia cambiato la tipologia del reato commesso dalle donne rispetto ai tempi storici.

---

<sup>4</sup> [www. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria](http://www.Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria)  
Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato-sezione  
statistica [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Dati al 30 Giugno 2013

<b>Tipologia di reato</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>	<b>Totale</b>
<b>Detenuti Italiani</b>			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	134	6.624	<b>6.758</b>
Legge droga	1.159	24.883	<b>26.042</b>
Legge armi	135	10.563	<b>10.698</b>
Ordine pubblico	112	3.155	<b>3.267</b>
Contro il patrimonio	1.302	33.970	<b>35.272</b>
Prostituzione	121	864	<b>985</b>
Contro la pubblica amministrazione	164	8.140	<b>8.304</b>
Incolunità pubblica	30	1.630	<b>1.660</b>
Fede pubblica	205	4.597	<b>4.802</b>
Moralità pubblica	5	197	<b>202</b>
Contro la famiglia	65	1.858	<b>1.923</b>
Contro la persona	835	23.510	<b>24.345</b>
Contro la personalità dello stato	13	119	<b>132</b>
Contro l'amministrazione della giustizia	331	6.593	<b>6.924</b>
Economia pubblica	13	644	<b>657</b>
Contravvenzioni	97	4.289	<b>4.386</b>
Legge stranieri (**)	69	1.136	<b>1.205</b>
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	44	1.063	<b>1.107</b>
Altri reati	63	3.244	<b>3.307</b>

Si tratta di donne che hanno cercato di raggiungere un'autonomia economica lontano dalla famiglia oppure hanno figli piccoli senza un compagno o senza il sostegno sociale. La popolazione detenuta in Italia registra un forte aumento delle straniere provenienti dalla Romania, dalla Nigeria e Cina. E i reati maggiormente caratterizzanti sono per le donne rom i furti reiterati, per le sud-americane il traffico di sostanze stupefacenti e per le nigeriane il traffico di prostituzione. A parità di reato gli stranieri vanno più in carcere rispetto agli italiani, perché sono più denunciate e sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie e perché hanno meno opportunità di ottenere le misure alternative o l'accesso alle misure cautelari ma non detentive.

#### **1.4) La detenzione femminile in Europa e in Italia e nel mondo**

Secondo i dati recenti forniti dal World Prison Brief online la percentuale di donne nelle carceri europee si attesta attorno al 5%. La Spagna e il Portogallo registrano la maggiore presenza di donne detenute e rispettivamente l'8% e il 10%. In Albania il 1,6% ha il numero più basso di presenze. La condizione della donna in carcere è stata a lungo ignorata da norme e principi internazionali specie sotto il profilo della specificità dei bisogni, delle relazioni familiari alla cura dei figli. Nel gennaio 2008 la Commissione dei diritti della donna presso il parlamento Europeo ha pubblicato un documento che ha messo in evidenza la diffusione prevalente di strutture attrezzate per accogliere una polo azione prettamente maschile e inadeguata alla specificità e esigenze femminili. In Italia gli Istituti esclusivi femminili sono 8 (Empoli, Genova, Pontedecimo, Perugia, Trani, Pozzuoli, e Venezia Giudecca). Si trattano di case di reclusione ossia: istituti adibiti all'espiazione della pena;

ad eccezione della casa circondariale di Genova che un istituto dove sono detenute persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai 5 anni ( o con residuo di pena inferiore ai cinque anni). Ad Empoli vi è la casa di custodia attenuata che vengono utilizzate una volta scontata la condanna per un periodo di un anno , dai condannati che hanno usufruito di una diminuzione della pena.

Mentre sono 52 le sezioni femminili negli istituti maschili e senz'altro ciò determina l'emarginazione della donna, le detenute rappresentano un non problema e la loro situazione è considerata residuale questo perché nel nostro paese la donna detenuta è un minima percentuale rispetto alla detenzione maschile. Il disagio della detenuta è dovuto all'inserimento in un contesto creato da codici e modelli maschili. L'Istat e il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, hanno condotto un'analisi congiunta dei dati sulla situazione dei detenuti nelle carceri. A livello mondiale, dagli ultimi dati comparabili disponibili ( anno 2010) emerge che la popolazione carceraria ha raggiunto circa 10 milioni di persone nel mondo, con una prevalenza di detenuti con sentenza passata in giudicato, cioè condannati. Gli Stati Uniti hanno la popolazione carceraria più numerosa con più di 2 milioni di detenuti, l'Islanda è il paese con la bassa presenza negli istituti detentivi. La presenza più scarsa si registra nella maggioranza di paesi africani ( fra 0 e 4%), arriva all'8-10% per Russia e Stati Uniti e supera il 10% in Thailandia e in Turkmenistan.

### **1.5) Gli effetti della detenzione sul senso dell'identità**

*“Capisci di essere in carcere, quando il portone di ferro si chiude dietro di te e realizzi che tutto quello che hai lasciato fuori, non c'è più.” “I primi giorni*

*e le prime notti, è il rumore delle chiavi, lo sbattere i cancelli, le voci delle guardie che rimbombano nei corridoi, a ricordarti dove sei”<sup>5</sup>.*

Il carcere un’ istituzione totale maschile basata su regole rigide e predeterminate tese a contenere aggressività e violenza, in cui non c’è posto per il profilo emozionale che fa parte dell’esperienza comunicazionale di ogni donna la quale essendo reclusa non solo in un perimetro fisico, ma anche psicologico e umano, alienata dalla propria identità. Con i comportamenti che impone, impedisce, e con i riferimenti sensoriali del carcere agisce sul corpo e sulla psiche, ovvero sull’identità dell’individuo, nei suoi aspetti cognitivi, affettivi e relazionali. Dunque con il suo regolamento incide sulle dimensione temporale che riguarda le diverse rappresentazioni del sé nel tempo, tra le quali in condizioni di normalità, l’individuo è in grado di stabilire le connessioni necessarie a sperimentare un senso del sé coeso<sup>6</sup>. L’esperienza del carcere determina una rottura del tempo sociale e psicologico, legato ai ruoli e alle relazioni, nonché alla progettualità e al modo di pensare il futuro, dunque il soggetto rischia la perdita del senso del proprio sviluppo individuale e l’inacidimento delle capacità progettuali. Sia per l’uomo che per la donna l’esperienza carceraria comporta dei cambiamenti sia attuali che futuri nella vita. Però la privazione del bene primario della libertà personale, si manifesta con effetti diversi per il detenuto uomo rispetto alla detenuta donna, in relazione alla specificità di genere. Le donne con la privazione della libertà diventano prigioniere del loro mondo interiore e delle dinamiche di interazione che hanno delle difficoltà. Le problematiche relative al corpo presentano specificità e

---

<sup>5</sup> Donne in esecuzione penale di Cinzia Dini

<sup>6</sup> Fadda, la detenzione femminile questioni e prospettive.

differenze tra i sessi, infatti la donna percepisce il trascorrere del tempo, segnato da eventi e trasformazioni fisiche; l'esperienza carceraria segna molto sull'identità della donna, anche se nella maggior parte degli istituti penitenziari vi sono programmate attività di cura e prevenzione, per il benessere del soggetto ristretto.

*“In carcere una volta sequestrati gli oggetti di valore a ogni detenuta viene consegnato il necessario per vivere in cella e solo un kit di assorbenti ti fa ricordare che sei una donna”.<sup>7</sup>*

In particolare i disturbi psicosomatici come quelli ginecologici sono soprattutto frequenti nella prima fase della detenzione; le emozioni negative che porta lo stato di detenzione incide senza dubbio anche sul sistema nervoso provocando danni a livello gastrointestinali, all'apparato cardiocircolatorio, al sistema cutaneo e scheletrico, nonché disturbi dell'alimentazione.

A livello ormonale si possono avere irregolarità nel ciclo mestruale e apparato genitale.

Si associano momenti depressivi dove a ciascun detenuto/a l'unica terapia è quella della somministrazione di farmaci che hanno azione tranquillante e sedativa, con l'obiettivo di assopire la paura di non reggere alla desolazione della vita carceraria e magari con la speranza di uscirne presto.

Per quanto riguarda la dimensione affettiva, negli ambienti femminili, le conseguenze sono ugualmente gravi ma diverse, in quanto la donna per sua natura e per condizioni culturali, non hanno la stessa ansia o tensione degli

---

<sup>7</sup> Donne in esecuzione penale di Cinzia Dini Storie di ordinaria criminalità femminile

uomini per la privazione del sesso essendo esse orientate per lo più a vedere il sesso in funzione all'amore. La sessualità è vissuta più come esperienza di rapporti affettivi e sentimentali, che come bisogno di rapporto fisico. I rapporti omosessuali sono spesso vissuti negli ambienti femminili come relazioni pseudo familiari: molte detenute vivono coppia esercitando veri e propri ruoli familiari, prendendosi cura della cella come se fosse la loro casa, e abbandonandosi anche a momenti di gelosia. Talvolta i rapporti omosessuali vengono mascherati con atteggiamenti materni " le anziane hanno spesso nei confronti delle giovani atteggiamenti iperprotettivi dando carezze e baci, avendo premura e attenzioni. Pertanto l'astinenza dai rapporti sessuali per le donne detenute può in alcuni casi significare la rinuncia alla maternità, infatti la detenzione e l'interdizione dei rapporti sessuali che questa situazione comporta, per le donne che si trovano in stato di detenzione e che hanno superato i 30 anni di età e debbono scontare una pena non breve significa la negazione anche della possibilità di scegliere se diventare madre.

Nelle sezioni femminili degli ambienti penitenziari troviamo molte donne immigrate, quindi alla differenza di genere si aggiunge la differenza culturale, le detenute straniere vivono la restrizione in modo angosciante in quanto non hanno contatti con i familiari rimasti nel paese d'origine, molte volte esse chiedono di poter avere notizia ma i tentativi sono vani e spesso non hanno nessun riferimento nel nostro paese.

### **1.6) Le detenute madri**

Importante è il caso del rapporto madre bambino, senza dubbio la donna soffre più degli uomini per la lontananza degli affetti più cari, ossia dei propri figli, vivono con i sensi di colpa e grande preoccupazione che non possono

accudirli, non possono incontrarli con regolarità perché molte volte le detenute vengono trasferite lontano dai paesi di residenza in quanto sul territorio nazionale non sono localizzati in modo uniforme gli istituti o le sezioni femminili, e spesso rende difficoltoso il viaggio, dal punto di vista economico perché come già citato la maggior parte delle donne recluse provengono da ambienti degradati e questo per una detenuta provoca maggiormente il senso di “perdita” del diritto di madre. L’uomo detenuto vive l’esperienza di detenzione più tenue perché sanno che i figli vengono accuditi/seguiti dalle proprie compagne, madri o familiari, invece la donna si sente impotente.

Si tratta questo di un sentimento che dura fino alla data di scarcerazione ma che continua all’esterno con la paura che il figlio non possa “riconoscere” la propria madre.

### **1.6.1) L’importanza del legame di attaccamento tra madre e bambino**

Indubbiamente è di fondamentale importanza il legame di attaccamento tra madre e bambino. Egli appena nato tende a sviluppare questo legame con la madre o la figura che si prende cura di lei. La deprivazione del contatto fisico con la madre, può avere conseguenze molto gravi nei bambini. La madre e le altre figure di attaccamento rappresentano per il bambino una “base sicura” per l’esplorazione dell’ ambiente e comportamenti tipici sono il pianto, l’aggrapparsi, il sorridere e questo consente maggiori possibilità di sopravvivenza per il piccolo che vengono attuati quando il bambino percepisce un pericolo esterno al sistema e una volta ristabilito il bambino riprendere ad esplorare. Bowlby afferma che l’interazione tra madre e bambino può essere compresa solo come risultato del contributo di

entrambi <sup>8</sup>. Fino al terzo anno di vita soffrono dell'allontanamento temporaneo della madre, superata questa fase di età si sentono più sicuri in un ambiente sconosciuto e il comportamento di attaccamento diminuisce poi d'intensità e frequenza fino ai primi anni scolastici. Secondo Bowlby la perdita della figura materna assieme ad anche altre variabili può generare processi che permangono poi nell'adulto che ancora può risentire della separazione sofferta nella prima infanzia.

### **1.6.2) Il legame di eccessiva dipendenza in carcere e le conseguenze sul rapporto madre- figlio**

Nell'ambiente carcerario si costruisce un legame assurdo tra madre e bambino caratterizzato da una eccessiva dipendenza. La detenzione determina nella madre strette limitazioni: alla possibilità di esprimere la propria maternità e il proprio ruolo genitoriale, che comportano ripercussioni sul vissuto psicologico ed emotivo. Una madre in carcere si comporta in modo contraddittorio verso i figli: da un lato esaspera il controllo su di lui poiché la sua capacità di educazione del bambino diventa il segno della sua rispettabilità sociale, dall'altro assume un atteggiamento permissivo e protettivo per compensare la situazione di abbandono e senso di colpa, forzata dal contesto.

La madre detenuta si trova davanti ad una scelta: decidere se vivere con il proprio figlio in carcere facendosi carico della colpa per la sua innocente reclusione o deciderlo di non tenerlo con sé in carcere e rinunciando a vivere con lui; senz'altro sono 2 decisioni che per la madre detenuta rappresentano momenti di angoscia e grande sofferenza.

---

<sup>8</sup> Bowlby : l'attaccamento alla madre Hogarthpress 1969

L'art **11** comma **9** dell'Ordinamento Penitenziario ha stabilito la centralità della figura materna nell'ambiente carcerario, nel caso in cui esse non hanno nessuno per poterli affidare, e la possibilità di tenerli con sé fino all'età di tre anni; anche la Convenzione dell'**Onu** sui diritti dell'infanzia stabilisce che :“ il bambino i cui genitori si trovano in uno stato di detenzione, deve poter mantenere con loro i contatti appropriati”, però tale norma a livello internazionale non ha tenuto conto di uno dei fattori fondamentali, ossia il contesto ambientale, tale struttura non è stata modificata per la presenza di bambini. La madre ha il dovere di non fare avvertire al bambino gli ostacoli e disagi che caratterizzano il carcere.

I bambini in carcere trascorrono la maggior parte del loro tempo nello spazio di una cella o nel cortile e l'unica possibilità di socializzazione esterna con altri bambini è quando frequentano l'asilo comunale. Hanno contatto soprattutto con la madre con le altre detenute, gli agenti penitenziari e i volontari. Nel nostro paese i bambini<sup>9</sup> che stanno in carcere con la loro madre sono all'incirca 50-60 distribuiti tra gli istituti penitenziari.

Ogni bambino deve essere libero di giocare, di uscire con i genitori, di conoscere altri bambini, di dormire senza essere disturbato dal rumore continuo delle chiavi che aprono le celle, delle voci degli agenti, da quelle luci che sono sempre accese e di uscire quando si avverte la necessità di farlo e non nei giorni o orari prestabiliti.

Essi sviluppano una comunicazione di tipo gestuale e non tanto verbale, dovuta alla mancanza di stimolo esterni. L'unico gioco che spesso viene praticato a tutti i bambini è quello della chiave che consiste nell'aprire o

---

<sup>9</sup> [www.associazione bambini senza sbarre.it](http://www.associazione_bambini_senza_sbarre.it)

chiudere con chiavi immaginarie o vere porti reali o fantastiche<sup>10</sup>. Ciò rende evidente quanto l'elemento segregazione sia presente nella mente e nel vissuto del bambino che attraverso il gioco tenta qualche elaborazione individuale. Il messaggio che il bambino recepisce è che il potere è in mano a chi detiene le chiavi. All'interno del carcere il rapporto madre-bambino è strettamente connesso a due meccanismi: l'attaccamento e la separazione e questo forte attaccamento che sfocia in dipendenza, entrambi potenziano il loro attaccamento per attutire il dolore che sopraggiunge a loro pensando alla separazione, spesso questa angoscia viene negata con forza come se non dovessi mai avverarsi, oppure viene vissuta nella sua drammaticità ogni giorno. Si "chiudono" entrambi ai quali nessuno può contrastare.

Se il bambino è in grado di assimilare e conservare le sue esperienze fin da piccolo porterà con sé per il resto della vita anche l'esperienza del carcere. I bambini in carcere si trovano a vivere nella loro prima fase evolutiva una situazione traumatica al punto di provocare nel bambino una carenza nello sviluppo psicosociale e sono facili al pianto, insonnia, inappetenza e apatia fino ad arrivare a situazioni più gravi come stati di chiusura ed isolamento. I bambini acquisiscono la capacità di differenziare il sé dal non sé e quindi di sperimentare effettivamente il mondo, solo quando e se il primo oggetto d'amore (la madre) cessa di trovarsi immediatamente disponibile al bisogno.

In carcere la madre è sempre presente in continuazione che al compimento di tre anni ci sarà il distacco e in questo caso il bambino rimarrà confuso rispetto alla propria situazione affettiva; il rapporto con la madre viene forzato dalla situazione e dunque falsato. Quindi l'influenza dell'ambiente è determinante

---

<sup>10</sup> Madre e bambino nel contesto carcerario italiano di G Costanzo

soprattutto nei primi anni di vita per uno ottimale sviluppo delle cellule nervose: se il cervello riceve un adeguato numero di stimoli e di qualità buona ne consegue una migliore capacità di apprendimento; infatti se si stabilisce un maggior numero di collegamenti tra le fibre nervose l'individuo è capace di realizzare processi di associazione e integrazione tra più percezioni, in caso contrario la capacità di ragionamento rimarrà più semplice e ancorata a un pensiero concreto. Il bambino che cresce in carcere deve attenersi ad un regime duro perché la sua mamma deve scontare una pena ed un programma rieducativo ideato non sull'esigenza del bambino ma sulla donna. I motivi per i quali le madri detenute scelgono di avere il bambino accanto sono: l'impossibilità di affidare a terzi il figlio; il bisogno della madre di avere il figlio accanto o quello legato al timore che il figlio venga affidato, ma che questa paura si ripresenta al compimento dei 3 anni.

La madre vive una "doppia" pena e, continuamente sottoposta a sentimenti di ansia e frustrazione che scaturisce dal contesto carcerario. **Come può allora una madre senza la presenza di strutture e servizi idonei sviluppare un corretto modello educativo per i propri figli? Tenere il figlio con sé o affidarlo a terzi?**

Nel nostro paese la normativa prevede che essi al raggiungimento del terzo anno di età devono lasciare il carcere e separarsi dalla madre e se vi è la presenza dei familiari vengono affidati a loro, o presi in carico dagli Assistenti Sociali che provvederanno ad affidarli ad una famiglia su decisione del Tribunale dei Minorenni. I bambini vivono il distacco dalla madre con colpevolezza e abbandono perché non sono in grado di capire il motivo della separazione perché previsto dalla legge; pertanto questi bambini

per il periodo che stanno in carcere subiscono la deprivazione paterna, figura che contribuisce al consolidamento della personalità, incoraggia l'autostima e tale assenza può portare problemi relativi al ruolo sessuale, alla percezione diffusa di inadeguatezza emozionale cognitiva e interpersonale. Dunque è importante e fondamentale nella crescita del bambino la compresenza delle due figure genitoriali.

La presenza in carcere delle straniere e delle donne di etnia zingara rappresentano un numero maggiore rispetto alle detenute autoctone, e rappresentano particolari problematiche. La scelta di tenere il figlio con sé, per le donne nomadi è diversa in quanto sostengono che i figli nella stagione invernale stanno meglio in carcere e riparati dal freddo piuttosto che stare fuori e vengono sottoposti ai controlli sanitari e assistiti. Alquanto diversa è la situazione della donna tossicodipendente con i figli specie se priva

di terapia sostitutiva, sia al momento dell'arresto che per la realizzazione di un piano terapeutico, infatti nel nostro paese sono rare le strutture terapeutiche che accolgono donne tossicodipendenti con figli. I servizi sanitari collaborano con gli asili comunali che permettono di stare parte della giornata fuori e a contatto con le persone. Detenute madri appartenenti a culture diverse e chiuse in un ambiente ristretto possono incontrare difficoltà a trovare un equilibrio su come educare e comunicare.

Il carcere anche nelle situazioni migliori cioè che hanno le sezioni nido costituisce pur sempre un posto di negazione per la crescita del bambino. Per esempio nella città di Milano c'è un Istituto a Custodia Attenuata per le Madri, senza sbarre, con personale specializzato per l'infanzia e agenti penitenziari in borghese; a Roma, Genova, Venezia e Torino possono i

bambini frequentare l'asilo comunale; ad Avellino non vi è nessuna convenzione con gli asili comunali e quindi i bambini escono secondo eccezioni; a Civitavecchia e a Bologna non è presente nessun personale specializzato per l'infanzia. In molti istituti nonostante la presenza consistente di bambini non esiste un nido o i parchi e in nessun istituto esistono iniziative di preparazione al distacco tra detenuta e figlio e mentre anella città di Roma si vive il problema del sovraffollamento anche nella sezione Nido<sup>11</sup> mentre in altri istituti non esiste .

Per quanto riguarda i figli rimasti fuori perché vivono con i parenti, il rapporto con la madre consiste in colloqui occasionali, in sale ristrette e una delle maggiori preoccupazioni delle madri quando lasciano il figlio fuori dal carcere è quello di perdere il proprio ruolo di madre e di non riuscire a recuperarlo quando ritornano in libertà.

*La sofferenza della madre di contenere la voglia e la carica affettiva di stare con il proprio figlio dentro il limite di un 'ora di colloquio e all'interno di un ambiente personalizzato è asettico, è aumentata dalla difficoltà di far capire ad un bambino così piccolo il perché di tutto questo. La frustrazione del bimbo che presumibilmente vivrà la separazione della madre come abbandono si può trasformare in ostilità e rifiuto nei suoi confronti<sup>12</sup>.*

La detenzione di bambini in carcere costituiva e costituisce una situazione contraria ai principi di tutela dei diritti umani; è ammissibile che i bambini paghino per reati mai commessi o che adulti colpevoli paghino oltre all'incapacitazione dei corpi conseguente allo stato di detenzione anche la

---

<sup>11</sup> [www.telefonoazzurro.it](http://www.telefonoazzurro.it)

<sup>12</sup> Franca Faccioli *I soggetti deboli donne e giovani nel sistema penale*

pena morale dell'impossibilità di essere genitori? Dunque i bambini dovevano uscire dal carcere, ma non da soli insieme alle madri.

### **1.6.3) I.C.A.M istituto custodia attenuata per madri detenute (progetto pilota)**

L'istituto è il risultato di una Sottoscrizione di intenti tra Ministro della giustizia, regione Lombardia e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito Criminal justice è stato costituito nel 2006 per consentire alle madri detenute che non potevano usufruire delle misure alternative alla detenzione di tenere con sé i figli fino a tre anni. È una struttura che ospita circa 12 persone e dove ogni individuo è considerato attivo capace di operare le proprie scelte. È previsto un contratto educativo tra madri e operatori per il raggiungimento di obiettivi comuni, l'amministrazione penitenziaria tramite l'Icam intende consentire ai figli delle detenute di trascorrere la loro infanzia in un ambiente confortevole e sereno evitando così situazioni negative per lo sviluppo psicosociale del bambino. Tale istituto prevede un percorso personalizzato per ogni detenuta prevedendo opportunità scolastiche, di mediazione linguistica e culturale. All'interno vi operano uno staff di operatori che coordinano le attività quotidiane, una responsabile dell'area pedagogica, puericultrici, da due Assistenti Sociali degli uffici di esecuzione penale esterna di Milano, uno psicologo, un pediatra e insegnanti.

Purtroppo l'Icam è una realtà unica nel nostro territorio e si deve dare tanto impegno ancora realizzare in modo migliore le condizioni di vita in cui la maggior parte dei bambini si trovano; quindi l'obiettivo dell'Icam è di dare un trattamento individuale indipendentemente alla situazione giuridica, favorendo la creazione di contesti idonei, focalizza l'attenzione sul bambino

e per farlo meglio si deve iniziare dalla rieducazione materna. Questo progetto pilota viene adottato seguendo delle linee guida al fine di garantire la rispondenza delle regole all'obiettivo perseguito, in coerenza con lo schema di una struttura organizzativa assimilabile alla comunità.

La particolare attenzione rivolta ai familiari come elemento del trattamento all'interno dell'Icam emerge con cui essi vengono considerati, in particolare agli altri figli che vivono fuori dalla struttura, nonché al proprio partner.

Le presenze registrate nelle annualità 2007- 2011 presso l'istituto a custodia attenuata di Milano sono elencate nella seguente tabella<sup>13</sup>:

Tipologia di destinatari	Presenze registrate dal 2007 al 2011
Donne detenute madri	171
bambini	181

Rispondere quindi alla domanda sul perché le donne delinquono meno degli uomini è impossibile mediante un unico sistema interpretativo, diverse sono le teorie interpretative del fenomeno; le conseguenze sociali di questa detenzione sono enormi e non abbastanza evidenziate nella loro drammaticità, sia per la donna stessa che per la famiglia. Gli operatori penitenziari e sociali che stanno a contatto con le donne detenute sanno bene che essa è confinata in un continuo isolamento in quanto non sostenuta come accade per l'uomo, da una rete familiare e sociale ed è destinata a perdere i contatti con il suo ambiente di riferimento.

---

<sup>13</sup> Passi di Civiltà, Francesca Corso pag 86- Augusta Roscioli e M Artale

A mio avviso le politiche che si occupano della detenzione dovrebbero tenere conto della specificità di genere anche in riferimento ai criteri della eguaglianza formale perché le differenze esistono e ignorarle e trattare tutti gli individui allo stesso modo e identico significa di fatto creare delle discriminazioni. Quindi potrebbe essere utile ideare un diritto di genere con un'interpretazione al genere femminile e maschile in base alla circostanza. Ancora oggi troppo spesso le donne non sono trattate a come fini a pieno diritto cioè con pari dignità, di essere rispettate dalle leggi e dalle istituzioni e nell'esecuzione penale la funzione sociale di donna o madre non può essere assunta come quando si è in libertà e non detenuta.

Nonostante il diritto penitenziario abbia registrato un importante riconoscimento sulla diversità di genere in ogni aspetto della vita detentiva, il carcere nella sua organizzazione di regole rigide è stato ed è un'istituzione maschile, la donna detenuta si ritrova sempre in uno stato di inferiorità specie se è reclusa nelle sezioni femminili all'interno degli istituti maschili perché basti pensare il Servizio Sanitario è stato organizzato per le esigenze dei detenuti uomini e la necessità di salute intesa come medicina preventiva oltre che curativa è diversa rispetto agli uomini e deve escludere l'attenzione alla domanda di visita ma è importante la prevenzione soprattutto per le richieste fatte dalle detenute. Scarsa l'attenzione di istituzioni e società per motivi legati spesso alle loro specificità femminili, è importante ricordare che le donne detenute per la stragrande maggioranza provengono da aree di disagio sociale e di situazioni di esclusione, il carcere non fa altro che aggravare la situazione; a tal proposito sono necessarie politiche di genere in maniera non

settoriale, che affrontino il problema dal punto di vista sociale, economico e penale.

Alla luce di tutto questo, nonostante l'emancipazione femminile che ha caratterizzato le diverse epoche, non ha contribuito ne ad aumentare la criminalità delle donne e ne ha fatto diminuire la violenza psicologica ,anche materiale contro di esse.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **LA LEGISLAZIONE E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

## **2.1) La privazione della libertà**

Si è soliti affermare che il diritto penale, più di ogni altro ramo del diritto, costituisce il riflesso dei valori essenziali di una società. Il legislatore italiano è intervenuto in materia penitenziaria e gli interventi però sono stati determinati da situazioni contingenti. Si è assistito quindi da un lato ad una restrizione degli spazi all'interno del carcere con l'obiettivo della tutela della sicurezza dell'intera collettività, dall'altro lato un ampliamento dei medesimi spazi per un'opposta e avvertita esigenza di garantire i diritti dell'individuo. La necessità di ricorrere al diritto penale è giustificata nella necessità di prevenire o commettere fatti dannosi e il ricorso alla pena detentiva risulta ancora in alcuni casi inevitabile per scoraggiare le azioni dannose. Sin dalle origini il diritto penale cioè il diritto che disciplina i fatti costituenti reato è stato oggetto di una serie di filoni di pensiero, tra i quali la Scuola Classica e la Scuola Positiva. La scuola classica ritiene l'uomo assolutamente libero di scegliere quali azioni compiere per cui il diritto penale deve essere basato sulla responsabilità morale del soggetto. Qualora questo scelga di agire illegalmente si presuppone che sia in grado di intendere e di volere, per cui la pena è giustificata e intesa come necessaria retribuzione. A tale istituto è riconosciuto il merito di avere razionalizzato alcuni principi quali materialità e offensività del fatto, ma gli si attribuisce l'insufficiente attenzione alle finalità di recupero del reo. La scuola Positiva invece ritiene che il reato debba essere esaminato più come un fattore umano individuale e che il concetto di responsabilità morale debba sostituirsi con quello di responsabilità sociale. Tale concetto è inteso come la probabilità che il

soggetto sia spinto a compiere dei reati ma che devono essere prevenuti con delle misure di sicurezza. Il limite più evidente di tale Scuola è di costringere i soggetti a sottoporsi a misure di sicurezza prima di compiere il reato per il solo fatto di essere considerati pericolosi. D'altro canto è il primo filone di pensiero che mette in luce la personalità e la realtà sociale del reo<sup>14</sup>.

L'attuale codice penale è caratterizzato dall'influenza della scuola Classica e Positiva, in quanto comprende al suo interno sia gli elementi della personalità, proporzionalità, determinatezza e inderogabilità della pena e una serie di misure di sicurezza. I sistemi penali che hanno caratterizzato il processo penale nelle diverse epoche sono essenzialmente due: il sistema inquisitorio e quello accusatorio. Inquisitorio è un processo scritto e segreto in cui è limitato il contraddittorio con l'imputato, è dominato dal giudice che presiede all'istruzione e al giudizio e alla raccolta nonché alla valutazione delle prove. Invece quello accusatorio è un processo di parti, dove accusa e difesa si fronteggiano su posizioni contrapposte ma di parità e il giudice svolge la funzione di arbitro *super partes*. È caratterizzato dall'oralità e pubblicità del giudizio. Tuttavia nessun sistema è nel concreto totalmente inquisitorio o accusatorio, di fatti il codice Rocco in vigore fino al 1989 era un sistema inquisitorio ma con temperamenti accusatori per cui la dottrina della giurisprudenza lo qualifica di tipo misto. L'attuale Codice Vassalli varato con il dlgs. 22/9 1998 n 447, si basa sul sistema di tipo accusatorio. Oggi il nostro Ordinamento Penitenziario prevede due tipi di prevenzione: quella generale, ovvero la minaccia di una sanzione che ha lo scopo di dissuadere i consociati dal commettere reato; la prevenzione speciale che è la

---

<sup>14</sup> Mantovani F. Diritto Penale *Cedam Padova* 1992

concreta inflizione della pena con lo scopo di dissuadere il soggetto dal compiere nuovamente reati.

Per quanto riguarda le forme di trattamento specifico del detenuto il merito va ai paesi anglosassoni, in Inghilterra già dal 1987 si sperimentano le nuove forme di trattamento alternative al carcere, che prevedono la sospensione giudiziale della pena detentiva sottocondizione dell'accettazione di un trattamento esterno.

Nel nostro Paese bisognava attendere l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica affinché la funzione della pena assumesse nuove caratteristiche e prerogative. Infatti l'art. 27, comma 3 della Costituzione Italiana afferma che " le Pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Nel rispetto di questo articolo ne consegue l'impegno dello Stato quale organizzazione sociale fondata sull'osservanza dei principi che favoriscono gli interessi e le aspirazioni dei singoli. Nasce così una nuova ideologia che punta alla rieducazione del condannato e all'introduzione di misure alternative alla detenzione. Il trattamento penitenziario, inteso quale complesso di norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà, si è adattato a questa nuova visione più umanizzata della pena, introducendo nuovi principi fondamentali: l'uguaglianza di fronte alla legge sancita dal l'articolo 3 della Carta Costituzionale, la pari dignità sociale dei cittadini, il diritto al lavoro previsto dall'articolo 4 , la tutela della condizione giuridica dello straniero disciplinata dall'articolo 10 e infine l'inviolabilità della libertà personale prevista dall'art. 13 della Costituzione Italiana ( 1946).

Prima della Costituzione la vita del detenuto era regolata da leggi ferree che portavano a perdere l'individualità in ogni istituto, infatti tutti gli aspetti della vita si svolgevano nello stesso luogo. Il sociologo americano Goffman definì l'istituto penitenziario come istituzione totale e come luogo di residenza e di lavoro di persone tagliate dalla società per un determinato periodo si trovano a condividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato<sup>15</sup>.

Dopo l'unità d'Italia per il diritto penitenziario viene approvato il primo Regolamento carcerario denominato "Regolamento generale per le case della del Regno" e nel luglio 1889 fu emanata la legge n° 6165 sulla riforma carceraria relativa all'edilizia penitenziaria e quest'ultima assieme al Codice penale Zanardelli ha costituito il presupposto per l'emanazione del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari (emanato con R.D. 1 febbraio 1891, n 260). Alla fine della guerra mondiale si afferma l'idea che i detenuti debbono essere oggetti di cura anziché di repressione, di rieducazione, più che di punizione e nell'osservanza dei principi nazionali contenuti nella Costituzione e ai principi in materia di diritti umani. Fino ad arrivare all'approvazione della legge 354/1975 la quale oltre a rappresentare una nuova normativa, che per la prima volta veniva regolata con legge formale, conteneva i principi costituzionali e il principio di umanizzazione della pena e del rispetto della dignità umana.

---

<sup>15</sup> Brunetti, C manuale di diritto penitenziario, La tribuna Piacenza 2004 pag 30

## **2.2) La legge 26 luglio 354/1975 norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà**

La legge 354/75 sia nell'ambito penitenziario che nella società attua una sostanziale trasformazione dei rapporti tra i cittadini, in particolare nei settori della devianza, marginalità e autorità dello Stato. La pena prima era considerata più come un mezzo di coercizione per intimidire e reprimere il soggetto; le privazioni e le sofferenze invece erano le modalità per favorire l'educazione e il riconoscimento dell'errore da parte del condannato. Per fortuna questa concezione viene ribaltata dalla sopracitata riforma del 1975. Il primo articolo della legge sancisce: " Trattamento e rieducazione(metti nAa) decreta il volere del legislatore di considerare il trattamento penitenziario conforme ai principi di umanità e di rispetto della dignità umana e ad una assoluta imparzialità e quindi privo di ogni discriminazione. Tutti i soggetti devono essere chiamati per nome e non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva( non impugnabile con i mezzi di revisione ordinari), non si devono adottare misure restrittive non giustificabili. Il trattamento ha come principale fine la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento sociale. La legge 354/75 nello specifico presenta 5 principi fondamentali: **l'individualizzazione della pena**, ossia essa deve essere proporzionata alla responsabilità dell'individuo non solo tenendo in considerazione la gravità del reato, ma anche la modalità di condotta e la condizione soggettiva dell'autore. Tale individualizzazione della pena permette di analizzare ogni caso e di garantire una certa discrezione nella determinazione della sanzione. Consente di sostituire in tutto o in parte l'esecuzione di una pena detentiva con una delle misure della libertà previste dall'ordinamento penitenziario, qualora il comportamento del

condannato lo consente. L'articolo 13 della legge 354/75 “individualizzazione del trattamento” chiarisce questo concetto affermando che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto e che nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità, con la collaborazione del condannato.

**- l'esecuzione penale come occasione di recupero sociale:** ogni soggetto ha diritto a ricevere particolari attenzioni riguardante le difficoltà sociali incontrate nella vita e che hanno determinato il comportamento aggressivo o deviante. Da escludersi è il sistema penitenziario basato su pregiudizi negativi, ovvero un sistema nel quale non si ammette che un qualsiasi soggetto possa rispondere positivamente a dei programmi rieducativi o su programmi totalmente positivi in quanto la rieducazione non può essere prevista per tutti. “Il condannato volenteroso viene considerato come una risorsa”. Dunque il trattamento non pretende di modificare il soggetto ma di ottenere una funzione sociale utile a se stessi; il condannato non deve seguire un modello di comportamenti predeterminato, ma un comportamento “socialmente tollerato”, oltre gli operatori anche la società svolge un ruolo importante nel recupero del condannato.

**- l'apertura del sistema penitenziario alla comunità:** in passato il detenuto non doveva avere un contatto con il mondo esterno poiché la pena stessa consisteva nel privare il soggetto dei rapporti affettivi e sociali. Vi erano solo i “visitatori del carcere” che aiutavano moralmente i detenuti. L'art 17 della legge 354/75 mostra “l'apertura dei Penitenziari alle Istituzioni private, associazioni pubbliche, Enti locali, purché abbiano interesse alla

risocializzazione dei detenuti con la società libera. Queste organi possono frequentare gli istituti penitenziari solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.

- La **giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale**: sono previsti 2 livelli uno afferenti al Tribunale di Sorveglianza ( la cui giurisdizione è esercitata da un organo collegiale, dal punto di vista territoriale ha competenza estesa nel distretto di corte di appello; appartengono al tribunale di sorveglianza quale giudice di primo grado le materie riguardanti la concessione e la revoca della liberazione condizionale, la riabilitazione, il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, il parere sulla domanda di grazia. In qualità di giudice di secondo grado, in appello, spetta la cognizione in materia di misura di sicurezza). L'altro livello è afferente al Magistrato di Sorveglianza ( giudice monocratico, ossia esercitano da soli la giurisdizione), la sua competenza territoriale può essere frazionata ad una parte del distretto, appartengono le materie attinenti la rateizzazione o conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito, i ricoveri di condannati o internati negli ospedali psichiatrici, le misure di sicurezza, le pene detentive sostitutive, la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza art 678). Al proseguo di questo lavoro partecipano il Servizio Sociale e gli altri operatori penitenziari che si occupano di osservazione e rieducazione del reo. Non bisogna non considerare il livello culturale, la situazione e gli eventi personali del soggetto specialmente per tentare il recupero, di qui l'esigenza di pensare a trattamenti differenziati, più umani e più attenti al vissuto e alle potenzialità del condannato, la comprensione di tutte le norme dirette a tutelare i diritti dei reclusi, i principi di gestione degli Istituti Penitenziari e le regole che attengono alla somministrazione ed alle prestazione rivolte ai

detenuti. La legge 354/75 rappresenta tuttora un punto di riferimento per il trattamento penitenziario, anche se nel corso del tempo ha subito delle modifiche apportate dalle successive riforme legislative.

### **2.3 ) Legge Gozzini**

Con l'entrata in vigore della legge 10 Ottobre 1986, n 663 , il legislatore ha proposto di risolvere il problema della sicurezza degli Istituti Penitenziari con la creazione di un circuito di "massima sicurezza" e l'istituzione della "sorveglianza particolare". Contemporaneamente ha posto come obiettivo principale il reinserimento del soggetto nella società attraverso l'accesso alle misure alternative alla detenzione e la collaborazione attiva del detenuto all'opera di trattamento. Pertanto questa legge ha introdotto la forma di contatto più diretta che il detenuto può avere con i familiari, ossia l'uscita dal carcere, l'articolo 30 dell'Ordinamento Penitenziario definisce i permessi premio volti al momento dei interessi affettivi e rappresenta la migliore modalità di continuazione dei rapporti familiari. L'innovazione di tale legge fu la possibilità per il condannato di ottenere almeno in parte le misure alternative con lo scopo di sottrarre il condannato dall'ambiente detentivo. Tentò di risolvere il problema legato all'utilizzo arbitrario e indiscriminato dell'art 90<sup>16</sup>, senza rinunciare a i trattamenti differenziati per motivi di sicurezza; introdusse l'art 14-bis relativo al regime di sorveglianza ispirato ad un modello di esecuzione fondata non sulla differenziazione degli istituti ma sull'adozione di un regime esecutivo differenziato. Questa legge rappresenta la motivazione alla rieducazione del detenuto e fa sì che la pena

---

<sup>1616</sup> Art abrogato: quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza Il Ministro di grazie e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di Trattamento che possono essere in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza

non sia de-socializzante. Nella dottrina penitenziaria è ben definito come fosse inutile e dannoso per i soggetti autori di reato di lieve entità o comunque meno gravi rispetto ad altri di contare la pena in un carcere con la conseguenza e il rischio di un possibile “contagio” con gli altri criminali. Dunque questa legge impone la decarcerizzazione cioè la possibilità di uscire temporaneamente dal carcere ( come il lavoro esterno, permessi premio, semilibertà) e l’allargamento delle opportunità di esecuzione in tutto o in parte, dell’esecuzione penitenziaria stessa ( come l’affidamento in prova, detenzione domiciliare, liberazione anticipata e liberazione condizionale). Da maggiore interesse sul fatto come interesse e non sul reo e quindi diventa difficile l’accertamento circa la personalità del soggetto dato che il giudizio si basa soprattutto su riscontri dei fatti accaduti. Questo però comporta delle critiche sia alla funzione e sia all’efficacia del trattamento, all’obiettivo di risocializzazione del reo e dei casi di recidiva; sembra essere la 1° legge a “favore” del reo, provoca una difformità tra esecuzione penale e esecuzione penitenziaria.

#### **2.4) La legge Simeoni - Saraceni 165/98 ( svuota carceri)**

Dal punto di vista politico legislativo questa legge sembra essere come intervento di discontinuità con quanto proposto dalle legge del 1975 e del 1986, in riferimento alla pena, perché sembra che voglia privilegiare interventi di mera decarcerazione e non interventi rieducativi, amplia la possibilità di concedere misure alternative fino a renderle “quasi automatiche” cioè utilizzandole come “svuota carceri”; ma appare coerente con gli interventi precedenti in merito alla gestione dell’ emergenza carceraria e di contenere la tensione negli istituti penitenziari. L’intento della

c.d legge Simeone-Saraceni è soprattutto quello di razionalizzare i meccanismi applicativi delle misure alternative, per un riequilibrio del sistema, incidendo solo marginalmente sull'ordinamento penitenziario. In realtà contribuisce in modo determinante a snaturare il sistema delle misure alternative, con il meccanismo della sospensione della esecuzione fatta direttamente dal Pubblico Ministero, senza però valutare nel merito l'affidabilità o meno del condannato.

La legge Simeoni -Saraceni non rappresentando nulla di realmente innovativo dato che il suo obiettivo era quello di razionalizzare il sistema di accesso e i meccanismi applicativi delle misure alternative delle misure alternative in relazione all'equilibrio del sistema della pena, ha ricevuto numerose critiche: questa legge è stata impropriamente qualificata come legge svuota carceri, in quanto i suoi effetti sono stati paragonati a quelli diversi previsti dall'amnistia o di un indulto visto che vengono applicati da Magistrato di Sorveglianza, caso per caso e non si tratta di provvedimenti generalizzati, e alla base di una verifica di presupposti come una attenta e favorevole analisi che il soggetto non sia socialmente pericoloso e né capace di fuggire.

Diverse le opinioni circa l'attuazione e gli effetti della suddetta legge e sull'ordinamento penitenziario, nel suo complesso la riforma del sistema penale deve essere affrontata in maniera coordinata e contemporaneamente fra i settori del diritto penale sostanziale, del diritto processuale penale e del diritto dell'esecuzione penale; questo in Italia non vi è stato.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> P.Pittaro in "Esecuzione penale e alternative penitenziarie" op . cit. pag 256

La legge 354/75 consentiva alle madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e prevedeva l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti (ostetriche, ginecologi, e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle loro madri. La legge Gozzini n 663/86 consentiva alle donne incinte o madri di minori di anni 3 di scontare la condanna ( a condizione che il reato prevedesse una pena inferiore a 2 anni di reclusione) presso la propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura o di assistenza. La legge Simeone –Saraceni n 165/98 modificò ulteriormente la normativa e da 2 a 4 anni il limite di pena da scontare, anche se in parte residua di maggiore pena e da cinque a 10 anni l'età del figlio/a purché convivente con la condannata.

### **2.5) La legge sulle misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto madre-figlio: la legge Finocchiaro.**

La legge n°40 del 08/03/2001 aiuta quelle categorie di persone incompatibile con le disposizioni del regime detentivo in carcere. Tutela il rapporto genitori-figlio, creando 2 Istituti: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno di figli minori. Riguarda le detenute madri a cui vengono equiparati i padri al fine evidente di assicurare una più adeguata tutela del rapporto con la prole ed impedire, nell'interesse del minore, le conseguenze negative che la vita in carcere inevitabilmente porta. Si tratta di un provvedimento ispirato soprattutto alla consapevolezza che l'attuale contesto normativo risulta inadeguato in merito alla maternità e all'infanzia e che non è possibile tutelarli all'interno del carcere.

Con questa nuova legge si intende evitare quindi che a “detenute madri” si aggiungono “detenuti bambini”, l'entrata in carcere dell'infante viene

pensato per non interrompere la forte e insostituibile relazione con la madre, però non ha risolto molto poiché non fa altro che posticipare il distacco della madre, rendendolo ancora più traumatico, ed è ancora più dannoso per lo sviluppo psicofisico del bambino il quale viene a trovarsi collocato in un ambiente punitivo e privo di stimoli e caratterizzato dalla privazione di autorevolezza della figura genitoriale. Inoltre la legge 40/2001 entra in vigore in un periodo socioculturale nel quale il valore della maternità non è più inteso come ruolo sociale predeterminato e codificato da una cultura patriarcale, ma come una libera scelta; il lavoro di cura per il minore viene inteso non solo come accadimento materiale, ma come possibilità della formazione culturale, sociale ed etica del minore, quindi in riferimento al contesto madre e bambino in carcere, questa relazione viene presa in considerazione come elemento di trattamento. Implicando un'assunzione di responsabilità e lo svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, il rapporto materno e di cura rappresenta infatti una forte potenzialità nel processo di risocializzazione. Tenendo presente le finalità punitive e preventive di ogni tipo di privazione della libertà personale, la prima conseguenza di questa normativa è quella di far perdere la centralità dell'innocenza del bambino e di sacrificarla a favore dell'espiazione della pena del genitore; questa disciplina veniva regolamentata dagli articoli 146 e 147 del codice penale che poi sono stati modificati dalla legge del 2001 e rispettivamente il rinvio obbligatorio e rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena che riguardano il primo concesso alla donna incinta o a madri di bambini inferiori ad un anno; prima della legge del 2001 venivano prese in considerazione solo coloro che avevano partorito da meno di 6 mesi. Nel secondo caso le madri con figli di età inferiori a 3 anni. I due articoli

prevedono la sospensione obbligatoria della pena dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del sesto mese di vita del neonato per tutte quelle donne di gravidanza che abbiano subito una condanna, e dal sesto mese al primo anno di vita la sospensione è facoltativa e si applica se non c'è la possibilità di affidare il minore ad altri che non sia la madre. Entrambe le norme prescindono dall'entità della pena dando quindi maggiore rilievo all'unitarietà del rapporto madre-figlio. In sintesi la legge del 2001 prevede la presenza dei figli con la madre senza precisare quale sarà il destino di questi bambini compiuti i 3 anni. A mio avviso questa situazione non potrà che portare disagi alla crescita del minore costretto a crescere in posti incompatibili con ciò che caratterizza lo sviluppo di un bambino, dove le condizioni igieniche, ambientali e i ritmi di vita senz'altro non assomigliano nemmeno lontanamente a quelli che sono i ritmi di bambini "liberi" che giocano, familiarizzano con l'ambiente circostante dipinto di colori, curiosità e scoperte. I bambini in carcere sono circondati da mura alte e grigie, dove il sole a fatica s'intravede, e sicuramente i diversi problemi anche economici che non hanno portato alla realizzazione di un numero sufficiente di strutture protette al di fuori del carcere, fanno ragionare sulla scarsa importanza che viene attribuita alla salute psicofisica del bambino in carcere.

## **2.6) La legge 24 Aprile 2011, n 62**

Prevede che quando imputati siano una donna incinta o madre di figli di età non superiore a 6 anni, un padre qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli non può essere disposta la custodia cautelare in carcere fino a quando i bambini non avranno compiuto il sesto anno di età ( art 275,c4 c.p.p). Se per casi eccezionali si rende necessaria la

detenzione carceraria essa è disposta presso un istituto di custodia attenuata pero tali disposizioni legislativi saranno applicati a partire dal 2014.

**2.6.1)** La Risoluzione **13 Marzo 2008** sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita sociale , il Parlamento Europeo "incoraggia" gli Stati membri ad investire risorse sufficienti per l'ammodernamento e adeguamento delle strutture penitenziarie, ad adottare misure necessarie per garantire

l'ordine negli istituti di pena ponendo fine agli episodi di violenza e abuso di cui sono vittime le donne e le donne appartenenti a minoranze etniche e sociali. Integrare la parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili ed il passato che spesso è traumatico di queste donne, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali; invita gli Stati membri ad aumentare il numero di centri di detenzione femminile e distribuirli meglio sul territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizie delle donne detenute, di adottare misure necessarie per offrire a tutti i detenuti uomini e donne possibilità di impiego che permettano lo sviluppo personale evitando quindi qualunque segregazione basata sul genere umano. Pertanto questa Risoluzione sottolinea un problema importante ossia le relazioni familiari, quali diritto e strumento essenziali di prevenzione e di reinserimento sociale. Il parlamento Europeo non si limita ad enunciarne il principio, ma raccomanda ed invita gli Stati a mettere in pratica, tramite l'istituzione di norme, la costruzione di strutture e creando attività comune che facilitino il raggiungimento di tale

scopo.

## **2.7) I principi alla base del trattamento e i diritti del detenuto**

Nella gran parte degli stati il trattamento penitenziario che è il complesso di norme che disciplinano l'esecuzione della pena detentiva e differisce dal trattamento rieducativo, inteso come insieme di interventi rivolti al condannato e all'internato per fini rieducativi; esso si fonda sul principio secondo cui le pene non devono ledere la dignità umana. La Costituzione Italiana recita all'art 27 “ *Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'Umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”. Nel 1955 con una risoluzione l'ONU stabilì le regole minime per il trattamento dei detenuti, essenziali per assicurarli le condizioni umane in detenzione e il trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo. Con tali regole si vuole incoraggiare l'Amministrazione Penitenziaria e il personale che vi lavora all'interni di adottare un atteggiamento conforme all'importanza morale e sociale del proprio operato ed a creare le condizioni affinché esso possa svolgersi a beneficio dei detenuti e della società in generale. Accanto al principio di umanizzazione si inserisce il principio di uguaglianza, infatti tutti i detenuti hanno pari diritto a condizione di trattamento, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro razza, dal loro credo, dalle loro opinioni politiche, dalle loro condizioni economiche e sociali. Tutti uomini e donne devono essere considerati uguali davanti alla legge senza distinzioni e privilegi così come devono godere degli stessi diritti. Pertanto i diritti riconosciuti ai detenuti sono i diritti assoluti e inalienabili, riconosciuti a qualunque essere umano:

- *Il diritto alla vita e all'integrità fisica:* che il diritto fondamentale

- *Il diritto all'onore e all'integrità morale:* la cui tutela è garantita anche a coloro che hanno commesso gravissimi reati in quanto per l'Ordinamento Penitenziario nessuna pena è considerata infamante;
- *Il diritto al nome e all'immagine:* per il quale è stato abolito una vecchia disposizione che prevedeva che i detenuti fossero chiamati solo con il numero di matricola;
- *Il diritto alla riservatezza:* sul quale sono centrati molti dibattiti attuali poiché i detenuti, sottoposti a continua vigilanza da parte del personale non ne godono pienamente;
- *Il diritto alla libertà e segretezza di corrispondenza:* la cui limitazione può avvenire solo con atto motivato dall'Autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge,; nonché il diritto ai colloqui telefonici e visivi;
- *Il diritto alla libertà di fede religiosa:* consiste nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma e di esercitare il culto.
- *Il diritto alla libertà di informazione:* consiste nel diritto di informazione, di informarsi e di essere informati;
- *Il diritto alla difesa:* quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento penale;
- *Il diritto di esercitare il voto:* sempre all'interno del carcere.

Quando il soggetto fa il suo ingresso in carcere gli viene consegnata la *Carta dei ditti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà. Il suo fine è quello di consentire il migliore esercizio

dei diritti ma anche l'osservanza di doveri. E il non rispetto delle norme e delle disposizioni impartite dal personale prevedono delle sanzioni a seconda della gravità: il richiamo, l'ammonimento e l'esclusione delle attività ricreative e sportive infine è previsto l'isolamento dagli altri detenuti.

Uno dei diritti fondamentali e che nell'ambiente detentivo non viene purtroppo "vissuto" è quello della salute previsto dall'art 32 Costituzione, sono diverse le testimonianze e i rapporti scientifici sulle condizioni di salute dei detenuti<sup>18</sup>. Hanno diritto al pari dei cittadini in libertà, all'erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed appropriati.<sup>19</sup> L'assistenza sanitaria non è pienamente garantita a causa delle mancanze di personale e risorse, dal Rapporto stilato dal D.A.P. sulla detenzione femminile nel 2008 hanno mostrato la "necessità di predisporre un servizio sanitario efficiente per le donne sia per quanto riguarda la prevenzione e la cura. Molti istituti hanno convenzioni con i medici specialisti e servizi del territorio come quelli per le tossicodipendenze, ma la situazione non è conforme in tutto il territorio.

Le detenute ricevono le prestazioni con le stesse modalità delle donne libere?  
E i bambini?

## **2.8) Le fasi del Procedimento di Sorveglianza**

La Magistratura di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della Pena nel rispetto dei detenuti, in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazioni ed esecuzioni delle misure di sicurezza su proposta dell'Autorità

---

<sup>18</sup> Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane

<sup>19</sup> Art.1 del decreto legge 230/99

di Pubblica Sicurezza.

Il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e quello davanti alla magistratura di sorveglianza hanno regole comuni in tema di iniziativa, intervento delle parti, termini e *vocatio in ius*, modalità di impugnazione ( artt. 666 e 678). Contro le ordinanze decisorie è esperibile solo il ricorso per Cassazione. Il procedimento di Sorveglianza si differenzia dal procedimento dell'esecuzione per due aspetti: il primo è che il procedimento di sorveglianza può essere anche iniziato di ufficio, il secondo aspetto è che non esistendo presso la magistratura di Sorveglianza un autonomo ufficio di Pm , le relative funzioni debbono essere esercitate da PM presso il tribunale ordinario e da quello presso la corte di appello, a seconda che si tratti di magistrato o di Tribunale di Sorveglianza. Il procedimento di Sorveglianza non è diretto all'accertamento di un fatto, ma alla valutazione della persona, si svolge secondo il metodo inquisitorio: di fatti il Tribunale può chiedere alle Autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che ritiene utili ai fini della decisione e può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova.

### **2.8.1)I modi di instaurazione del procedimento**

Per instaurare il procedimento e quindi all'accesso delle misure alternative, è importante la situazione in cui si trova il reo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Le modalità di instaurazione variano a seconda se il soggetto si trova in carcere, può presentare la domanda diretta ad ottenere l'applicazione di una misura alternativa alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione è situato l'istituto di pena in cui è recluso.

Se il condannato è libero al momento della sentenza di condanna, e che egli deve scontare una pena non superiore ai tre anni e che intende chiedere l'applicazione dell'affidamento in prova ha l'onere di presentare la relativa istanza presso la segreteria del pubblico ministero che cura l'esecuzione e di dichiarare il domicilio; se si tratta di un condannato tossicodipendente che deve espiare una pena superiore ai tre anni ma inferiore ai sei e che intende chiedere l'applicazione dell'affidamento terapeutico ha l'onere di allegare all'istanza di richiesta la relativa documentazione sanitari che accerta lo stato di tossicodipendenza e l'idoneità al programma di recupero che intende iniziare o proseguire; se la condannata è madre di figli di età inferiore ai dieci e che deve scontare una pena superiore ai tre anni ma inferiore ai 4 quattro e che intende chiedere l'applicazione della detenzione domiciliare deve dichiarare l'elezione del domicilio. Se invece il condannato è sottoposto agli arresti domiciliari, il Tribunale attraverso un procedimento semplificato, contrassegnato dall'assenza del contraddittorio e senza la comparizione delle parti *de plano*, diretto ad assicurare il passaggio dagli arresti domiciliari alla detenzione domiciliare.

Tra la proposizione dell'istanza e la celebrazione dell'udienza, si deve controllare l'ammissibilità dell'istanza e della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; qualora la richiesta è infondata per difetto il presidente del Tribunale sentito il PM la dichiara con decreto motivato, inammissibile. Tale decreto è notificato entro 5 giorni dall'emissione, all'interessato ed è impugnabile per Cassazione. Due son le ipotesi di inammissibilità: la prima si ricollega alla riproposizione di una vecchia istanza, già rigettata. La seconda per difetto di un requisito previsto dalla legge.

Dopo la fase del controllo di ammissibilità si deve nominare un difensore e l'udienza si svolge in camera di consiglio e non è caratterizzata dal requisito della pubblicità<sup>20</sup>, necessaria è anche la partecipazione del Pubblico Ministero, mentre l'interessato è sentito personalmente solo ove ne faccia richiesta; l'istruttoria probatoria segue il metodo inquisitorio dove i mezzi di prova sono costituiti dai documenti acquisiti d'ufficio dal Tribunale, la copia della sentenza di condanna, il certificato penale, il rapporto informativo dell'organo di polizia, la relazione concernente l'inchiesta svolta dall'UEPE<sup>21</sup>; le certificazioni relative ai programmi terapeutici infine il Tribunale può decidere di acquisire perizie di vario genere. La decisione viene adottata dopo l'udienza o con soluzione di continuità rispetto all'udienza, con ordinanza motivata (art 125, comma 3 c.p.p) è deliberata a maggioranza e si possono distinguere in ordinanze istruttorie (rinvio per integrare mediante l'acquisizione dei documenti o rapporti informativi); con ordinanze dichiarative dell'incompetenza per territorio o per materia nel caso (art 3 D.P.R. 448/88) in caso di imputati minori. Le ordinanze decisorie definiscono il procedimento rigettando o accogliendo l'istanza o il reclamo del condannato; deve essere deposita entro 5 giorni dalla sua deliberazione e dopo il deposito l'ordinanza deve essere notificata all'interessato ed al suo difensore al PM e il termine per la proposizione del ricorso è di quindici giorni decorrente dalla comunicazione o notifica del provvedimento.

### **2.8.2) L'osservazione scientifica della personalità e il trattamento**

Secondo l'art 1 comma 6 della legge 354 del 1975 il trattamento rieducativo deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle

---

<sup>20</sup> Art 127, comma 6 cpp

<sup>21</sup> Art 72, 4 legge n 354/75

specifiche condizioni dei soggetti; il presupposto del trattamento rieducativo individualizzato quindi che deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto è l'osservazione scientifica della personalità del condannato detta anche osservazione criminologica. E' svolta da un'equipe composta dal direttore dell'istituto penitenziario, dall'educatore, dall'assistenza sociale, da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. La diagnosi criminologica consiste in una serie di accertamenti volti a definire le caratteristiche della personalità del reo mettendo in luce i fattori individuali, anomali e morbosi ed i fattori micro sociali condizionanti la condotta criminale<sup>22</sup>. Bisogna ricordare che parlando di carcerazione femminile le detenute hanno in genere condanne brevi e l'attuazione di queste linee programmatiche si contra con barriere economiche strutturali e sociali e burocratiche complicando non di poco l'attività del trattamento. Per quanto riguarda il lavoro, che è l'elemento primario del trattamento: le difficoltà ad essere impiegate che non sia semplicemente lo svolgimento delle mansioni all'interno dell'istituto (pulizia, cucina) sono molte deve ancora svilupparsi ancor più quel ponte tra risorse lavorative del territorio e carcere previsto dall'art 47 del DPR 230/2000 disciplina sull'organizzazione del Lavoro. Pertanto nell'ambito dell'esecuzione penale si deve distinguere tra lavoro intramurario, svolto di regola alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e lavoro extramurario alle dipendenze di terzi. Per quanto riguarda l'istruzione, oltre ad essere una formazione scolastica o professionale è anche una promozione di stimoli e interessi volti a migliorare il substrato culturale del condannato che sceglie lui stesso se

---

<sup>22</sup> Mantovani 2001

aderire a tale tipo di intervento. I tassi di frequenza si alzano all'aumentare del periodo di detenzione e della durata della permanenza nello stesso carcere e sono inoltre molto più alti per le detenute definitive che per quelle ancora in attesa di giudizio. I benefici penitenziari hanno assunto un ruolo fondamentale nelle regole carcerarie intesi come strumenti essenziali per stimolare i detenuti a mantenere comportamenti conformi alle regole degli istituti di pena. In realtà l'obiettivo di modificare la personalità del condannato ha lasciato spazio alla finalità di controllo del comportamento carcerario, rilevando una descrizione delle relazioni tra i detenuti all'interno del carcere, mentre l'aspetto interiore o introspettivo risulta pressoché inesistente; il sistema predisposto dall'ordinamento penitenziario tende più che a promuovere un atteggiamento di modifica della personalità il condannato, ad indurre invece a tenere comportamenti esteriori conformi alle regole giuridiche e sociali, in vista di un risultato rappresentato dalla modifica della pena che all'inizio è stata inflitta e con la concessione di benefici penitenziari o di misure alternative.

## **2.9) Le misure alternative alla detenzione**

Le misure alternative alla detenzione o di comunità consistono nel seguire un determinato comportamento definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'ufficio di Esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carica e il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un programma di trattamento. Nel nostro Paese le misure alternative o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 Luglio n 354 del 1975 . La competenza a decidere sulla concessione è affidata al Tribunale di sorveglianza, si può accedere a tali misure solo quando la

condanna è definitiva, rappresentano una modalità di scontare la pena attribuita dal Magistrato di Sorveglianza e non solo paragonabili in alcuna maniera ad una scarcerazione anticipata. Scontare una misura alternativa fuori dal carcere non vuol dire “uscire prima” o non scontare tutta la pena, piuttosto rappresenta una modalità di scontarla nella fase esecutiva dando particolare attenzione alla funzione rieducativa della Pena come è previsto dall’art 27 della Costituzione. Una volta attribuita la pena si stabilisce un percorso di riabilitazione e per questo si valuta la misura più indicata per portarla a termine, ecco perché le M. A. non sono richiedibili prima della sentenza, mentre in quel periodo si viene sottoposti a misure cautelari e non essendo ancora stati giudicati lo Stato non può ipotizzare misure di rieducazione. Le Misure alternative sono differenti per detenuti comuni e detenuti tossicodipendenti e o alcol dipendenti. I detenuti comuni che abbiano una pena o un residuo di pena inferiore ai 3 anni possono richiedere l’affidamento in prova ai Servizi Sociali a cura dell’U.E.P.E; il regime di semilibertà a metà pena ( non per tutti i reati ne per tutti i condannati); la detenzione domiciliare sotto i 2 anni ed in casi particolari ( donne con i figli, problemi di salute, anzianità) pene inferiori ai 4 anni.

I detenuti tossicodipendenti con una pena o un residuo di pena inferiore ai 6 anni ( per chi è in recidiva 4 anni) possono chiedere l’affidamento terapeutico in comunità 8 per accedere serve un programma di trattamento terapeutico socio riabilitativo e la disponibilità di una comunità di accoglienza) oppure l’affidamento terapeutico ambulatoriale (per accedervi serve un programma di trattamento concordato con il servizio tossicodipendenze. Bisogna tenere conto che le M.A. si possono chiedere ma non sono concesse in maniera automatica e non è diritto ottenerle: ad

esempio la percentuale di concessioni cambia di regioni in regioni di fatti risultano maggiormente nel settentrione che nel meridione del paese. Le misure alternative non sono cumulabili tra loro. Sia con la Legge Gozzini del 1986 ed in ultimo con la legge Simeone del 1998 sono state introdotte alcune ipotesi di misure alternative applicabili al condannato direttamente dallo stato di libertà, cioè senza che si richiede un periodo di espiazione della pena detentiva; quindi più sensibile a ragioni premiali e di deflazione carceraria. Ne consegue che nel nostro ordinamento sia le esigenze correzionali che quelle di mera riduzione del sovraffollamento carcerario vengono spesso soddisfatte dalle misure alternative alla detenzione<sup>23</sup>.

Dal punto di vista sistematico le Misure Alternative alla detenzione sono contemplate nel **titolo I, capo V I , dell'Ordinamento Penitenziario** e consistono nell'affidamento in prova al Servizi Sociale, nella detenzione domiciliare, nella semilibertà e nella liberazione anticipata. A queste si aggiungono l'affidamento in prova in casi particolari previsti dall'articolo 94 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la liberazione condizionale contemplata dall'articolo 176 e seguenti del codice penale.

### **2.9.1) L' affidamento in prova al Servizio sociale**

È contemplato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, il quale stabilisce che se la pena detentiva inflitta non supera i 3 anni il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto uguale a quello della pena da scontare. Il tribunale di Sorveglianza nel concedere questa misura

---

<sup>23</sup> Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione di A Morrone, CEDAM

redige un verbale nel quale sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire: i rapporti con l'U.E.P.E , l'obbligo di dimora, la locomozione, il lavoro e il divieto di svolgere attività o avere i rapporti con persone che possono indurlo ad altri reati. Pertanto è possibile che sia prescritto il divieto di soggiorno in tutto o in parte in più comuni, l'obbligo di soggiornare in un preciso comune, adempiere agli obblighi di assistenza familiare, e adoperarsi a favore della vittima del suo reato. Ha un ruolo fondamentale nell'ambito dell'esecuzione penale perché consente al condannato di interrompere o di evitare il rapporto con l'istituzione del carcere e proseguire nello scontare la pena sul territorio instaurando un rapporto collaborativo con i centri di servizio sociale, per il perseguimento della finalità rieducativa e risocializzante della pena. Questa misura ha voluto evitare la detenzione anche a quei soggetti ritenuti pericolosi e che hanno commesso gravi reati con la convinzione che trascorrendo un periodo in carcere avrebbero perso quella capacità a delinquere che era insita nella gravità del reato. La misura può essere concessa quando contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati<sup>24</sup>. Significa che il giudice prima di concedere questo beneficio deve verificare la disponibilità e idoneità alla rieducazione ma soprattutto la totale assenza di pericolosità sociale, con l'aiuto del risultato finale derivante dall'osservazione scientifica del condannato condotta collegialmente per almeno un mese all'interno del penitenziario. Come già citato l'osservazione della personalità costituisce il presupposto per concedere la misura alternativa , solo pero alcune leggi come la Gozzini che ha introdotto la

---

<sup>24</sup> Art 47 ,comma 2 ordinamento penitenziario

possibilità di concedere una misura ,senza l'osservazione scientifica e il condannato dopo un periodo di custodia cautelare ha goduto di un periodo di libertà riservando un comportamento da far ritenere la concessione della misura idonea alla rieducazione del soggetto e in grado di evitare la reiterazione del reato. Pertanto se nel corso del provvedimento arriva un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'UEPE informa il Tribunale di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene non supera i 3 anni, il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale che decide entro venti giorni la prosecuzione o la revoca. Se si conclude con esito positivo del periodo di prova si estingue sia la pena che il reato, emessa con un Ordinanza .

### **2.9.2) L'affidamento in prova in casi particolari:**

introdotto dalla legge 21 Giugno 1985 n 297 viene destinato ai tossicodipendenti e agli alcol dipendenti, il carcere per questi soggetti può solamente portare alla disintossicazione fisica ma non psicologica; è finalizzato a favorire il trattamento terapeutico e la risocializzazione di questi soggetti che sono responsabili di atti illeciti penali e con la legge Gozzini l'accesso a questa misura è stato esteso anche a chi intende sottoporsi ad un programma terapeutico ancora non iniziato mentre prima era concessa solo a chi lo aveva cominciato. La convinzione è che la disponibilità del condannato a sottoporsi a tale programma può dar luogo ad un superamento della dipendenza invece un intervento imposto può portare esiti non del tutto favorevoli. Alla domanda di concessione di questo provvedimento deve essere allegata la certificazione sanitaria attestante lo stato di tossicodipendenza o alcol dipendenza e l'idoneità ai fini del recupero del

condannato del programma concordato. Al tribunale di Sorveglianza viene attribuita la facoltà di disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico. La differenza sostanziale tra i due tipi di affidamento è in quello ordinario la legge affida al giudice la facoltà di disporre la concessione sulla base della valutazione, in quello di tipo particolare la Corte di Cassazione ha deciso che vi sia la possibilità di formulare un giudizio prognostico. Quello in casi particolari non può essere concesso più di due volte allo stesso soggetto.

### **2.9.3) La detenzione domiciliare**

E' contemplata dall'articolo 47 ter dell'Ordinamento Penitenziario, introdotta dalla legge Gozzini. La detenzione domiciliare trova il suo precedente immediato nella fattispecie degli arresti domiciliari, introdotta nel sistema processuale penale del 1984. Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale che si applica all'imputato *ante iudicatum* cioè nella fase processuale in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, mentre la detenzione domiciliare è rivolta a persone con sentenza passata in giudicato e attiene alla fase di esecuzione della pena. Questa misura rispetta l'art 32 della Costituzione che disciplina il diritto alla salute quindi si rivolge a particolari soggetti. La pena della reclusione non superiore ai 4 anni anche se costituisce parte residua di maggiore pena, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura, assistenza quando si tratta: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; padre esercente la potestà quando però la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole. A persone in condizioni di salute grave che richiedano un continuo contatto con i servizi sanitari del territorio,

persone con più di sessanta anni. Le modifiche legislative del 1986, del 1998 e la legge marzo 2001 hanno modificato sia le condizioni di accesso alla detenzione domiciliare e sia hanno creato nuove fattispecie di detenzione domiciliare. La detenzione c.d generica viene concessa quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, non si tratta di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità art 4 bis Ordinamento Penitenziario se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

La detenzione domiciliare come sostitutiva del differimento obbligatorio dell'esecuzione penale art 146 c.p. è prevista per le donne incinte, donna che ha partorito da meno di sei mesi e persona affetta da infezione di HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione. I casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ( art 147 c. p) possono essere la presentazione di una domanda di grazia, condizione di grave infermità fisica, e una donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio a terzi. Il tribunale di Sorveglianza dispone l'applicazione stabilendo un termine di durata che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della misura. I requisiti sono pena detentiva non superiore a tre anni anche se costituente residuo di maggior pena in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Il P.M. sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al T di S per provvedere senza formalità all'eventuale applicazione della misura. Fino alla decisione il condannato rimane agli arresti domiciliari e il tempo che trascorre è considerato come espiazione della pena. Con la legge 231 del 12 /07/99 anche per i soggetti

affetti di AIDS la concessione di tale misura è prevista. Se il soggetto è in libertà l'istanza viene presentata al P.M. della Procura che ha disposto la sospensione della pena e il Tribunale fissa l'udienza; se tale istanza non è accolta si dà inizio o riprende l'esecuzione della pena. Viene concessa con un provvedimento di ordinanza se il soggetto è in libertà dal tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pm competente dell'esecuzione, se il soggetto è detenuto dal tribunale che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento dell'istanza; il Tribunale ne stabilisce le prescrizioni e determina e impartisce le disposizioni per gli interventi dell'ufficio dell'UEPE. Ha inizio dal momento in cui viene notificata l'Ordinanza. Al soggetto in detenzione domiciliare possono essere concessi benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e in particolare la liberazione anticipata ( art 54 O.P) . Può essere sospesa quando viene denunciato per violazione l'art 385 c. p ( evasione) e quando l'UEPE informa il Magistrato di un nuovo titolo di esecuzione che fa venire meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura ( art 51 bis o. p.) e il tribunale fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza.

**2.9.4)La liberazione condizionale:** consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti giuridici: aver scontato la pena almeno trentasei mesi o comunque metà della pena, se la pena residua non supera i 5 anni; aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta , in caso di recidiva aggravata o reiterata, aver scontato almeno 26 anni di pena in caso di ergastolo. I requisiti soggettivi; aver tenuto conto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento; aver assolto le obbligazioni civili derivanti

dal reato, salvo che il condannato dimostri nell'impossibilità di adempierle. La liberazione condizionale può essere richiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di 18 anni. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto art 682 del codice di procedura penale.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata al Direttore del Carcere che poi lo trasmette al Tribunale di S .; viene concessa con provvedimento di ordinanza. Può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato nei seguenti casi: qualora la persona liberata commetta un reato o un contravvenzione della stessa indole; qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata. Si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condanna all'ergastolo sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

**2.9.5)La liberazione anticipata:** sebbene sia collocata nel titolo della legge penitenziaria dedicato alle misure alternative non può considerarsi tale perché essa è una riduzione della pena concessa a seguito di un comportamento meritevole del detenuto che ha l'effetti di anticipare la liberazione oppure l'accesso alle altre misure alternative alla detenzione. Secondo il principio di flessibilità della pena il condannato attraverso un impegno personale può sulla durata della pena da espiare una riduzione. Presupposto per ottenere questo beneficio oltre allo stato di detenzione è la

partecipazione del condannato all'opera di rieducazione come coinvolgimento attivo nelle attività trattative organizzate in ambito carcerario. Da un lato stimola il detenuto attraverso la possibilità dello sconto di pena a tenere formalmente un costante comportamento "adattivo" rispetto alla detenzione. Consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena da scontare e poter esprimere la valutazione. Al magistrato di sorveglianza viene attribuita la competenza a decidere su tale beneficio e la procedura per la concessione avviene secondo modalità *de plano*, privo delle garanzie del contraddittorio.

La liberazione anticipata è stata concessa anche a persone in stato di semilibertà in relazioni a periodi trascorsi in tale regime, dato che questa configura una condizione detentiva assimilabile alla vera e propria detenzione in carcere (Cassazione, Sez I, sentenza marzo 1994, Biallo) mentre in caso di affidamento in prova ai S.S. il beneficio è stato riconosciuto limitatamente ai periodi trascorsi in detenzione e non per i semestri espiati in regime di misura alternativa Cassazione I sentenze 24 Marzo 2010 e 2199. Le modifiche introdotte dalle nuove leggi sanciscono il definitivo allontanamento della liberazione anticipata dalle misure alternative alla detenzione, mentre l'estinzione del beneficio ai semestri di pena espiati in regime di affidamento in prova al servizio sociale non si concilia con la funzione strategica assolta finora dalla prospettiva della riduzione di pena quale mezzo di persuasione all'osservanza della disciplina carceraria<sup>25</sup>.

Pertanto il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non può non fare parte del collegio che decide sul reclamo.

---

<sup>25</sup> Esecuz penale e alternative : normativa e giurisprudenza ragionata, Giuffrè Editore

**2.9.6) La semilibertà:** più che come misura alternativa viene considerata una diversa modalità di espiatione della pena, può essere concessa in ogni tempo all'internato, mentre per quanto riguarda il condannato l'art 50 dell'O. P. prevede ipotesi differenti in ragione dell'entità e della specie di pena da espiare nonché dal fatto che la misura in esame possa o meno assolvere ad una funzione surrogatoria dell'affidamento in prova al servizio sociale. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e della reclusione non superiore a 6 mesi se il condannato non è affidato in prova al Servizio Sociale. Se invece la pena è superiore ai sei mesi per avere la semilibertà deve avere già metà della pena. La semilibertà è orientata ad evitare gli effetti de socializzanti della carcerazione. L'ammissione l regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società e il tribunale deve valutare se durante questo trattamento il comportamento abbia raggiunto risultati positivi. Infine il semilibero che si rende assente dall'istituto senza giustificato motivo per non più di dodici ore è punito in via disciplinare mentre se l'assenza si protrae per un tempo maggiore si configura il reato di evasione. La denuncia per evasione comporta la sospensione del beneficio e la condanna ne import a la revoca.

### **2.10) La riabilitazione, i permessi premio e la remissione del debito**

La riabilitazione penale è un procedimento che consente alla persona condannata che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento di ottenere l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale di condanna: la persona riacquista così le capacità eventuale perdute. È annotata nel certificato penale

a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa. Decorre dal primo giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta e può essere revocata dal Tribunale di S se la persona riabilitata commette un nuovo reato entro sette anni per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni e viene annotata nel casellario giudiziale. Non può essere concessa quando il condannato sia sottoposto a misure di sicurezza tranne che si tratti di espulsione dello straniero. Il tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza di trattazione che con decreto viene comunicato al difensore e si celebra in camera di consiglio alla presenza del difensore, della Pubblica Accusa e del richiedente. Si può impugnare per ricorso in cassazione e non può essere riproposta prima dei due anni in cui è diventato irrevocabile il provvedimento.

I **permessi premio** possono essere concessi solo ai condannati. Il magistrato di sorveglianza che è competente deve accertare la sussistenza di 3 requisiti : il condannato abbia tenuto una regolare condotta, che il soggetto non risulti socialmente pericoloso e che il permesso consente di coltivare interessi affettivi. Sono parte integrante del trattamento e devono essere realizzati dagli educatori e dagli Assistenti Sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori territoriali. La **remissione del debito**: la persona condannata che si trova in condizioni economiche disagiate e che ha mantenuto una condotta regolare può chiedere l'esecuzione del pagamento delle spese del processo giudiziale e del mantenimento in carcere. Questo vale sia per i condannati che hanno scontato la pena in carcere e per gli internati sottoposti a regime di sicurezza. Solo le spese del procedimento giudiziale e del mantenimento in carcere possono essere rimesse cioè annullate, con previa verifica.

## 2.11) Dati sulle Misure Alternative alla detenzione per distribuzione territoriale

Di seguito verranno riportate delle tabelle contenenti dati statistici provenienti dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia, la prima tabella<sup>26</sup> rappresenta l'elenco delle misure alternative alla detenzione suddivise per distribuzione geografica: come si può evincere nell'area settentrionale la misura alternativa dell'affidamento in prova del condannato dallo stato di detenzione è più applicata per un numero **1598** soggetti; di poco differenza nell'area meridionale del paese per un numero di **1512** di soggetti; nel centro Italia invece viene applicata per **668** soggetti per un totale di **3792** soggetti sottoposti all'affidamento in prova. Per la misura applicativa della detenzione domiciliare risulta maggiormente diffusa nel meridione d'Italia per un numero di **3529** soggetti e complessivo nel paese di un totale di **8166** detenuti.

<b>TIPOLOGIA INCARICO</b>	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD</b>	<b>TOTALE</b>
<b>AFFIDAMENTO IN PROVA</b>				
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	3.211	1.767	2.848	<b>7.826</b>
Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	1.598	668	1.526	<b>3.792</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> dallo stato di <b>libertà</b>	725	384	389	<b>1.498</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> dallo stato di <b>detenzione*</b>	1.401	431	859	<b>2.691</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> in <b>misura provvisoria</b>	472	96	170	<b>738</b>
Condannati <b>affetti da aids</b>	37	23	21	<b>81</b>
<b>Totale</b>	<b>7.444</b>	<b>3.369</b>	<b>5.813</b>	<b>16.626</b>
<b>SEMILIBERTA'</b>				
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	26	13	75	<b>114</b>
Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	345	260	576	<b>1.181</b>

<sup>26</sup> [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<b>Totale</b>	<b>371</b>	<b>273</b>	<b>651</b>	<b>1.295</b>
<b>DETEZIONE DOMICILIARE</b>				
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	2.315	1.440	2.569	<b>6.324</b>
Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	3.041	1.596	3.529	<b>8.166</b>
Condannati in <b>misura provvisoria</b>	1.866	801	1.378	<b>4.045</b>
Condannati <b>affetti da aids</b>	20	27	18	<b>65</b>
Condannati <b>madri/padri</b>	10	12	5	<b>27</b>
<b>Totale</b>	<b>7.252</b>	<b>3.876</b>	<b>7.499</b>	<b>18.627</b>

\* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare *Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative.*

La seconda tabella evidenzia i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione per differenza di genere: l'affidamento in prova risulta concesso per un numero di **3538** uomini e per le donne son solo **254**. Per la misura della detenzione domiciliare condannati dallo stato di detenzione sono **7580** uomini mentre **588** sono le donne per un totale di **8166**.

### I semestre 2013

<b>TIPOLOGIA INCARICO</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>TOTALE</b>
<b>AFFIDAMENTO IN PROVA</b>			
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	7.099	727	<b>7.826</b>
Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	3.538	254	<b>3.792</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> dallo stato di <b>libertà</b>	1.347	151	<b>1.498</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> dallo stato di <b>detenzione*</b>	2.578	113	<b>2.691</b>
Condannati <b>tossico/alcooldipendenti</b> in <b>misura provvisoria</b>	697	41	<b>738</b>
Condannati <b>affetti da aids</b>	71	10	<b>81</b>
<b>Totale</b>	<b>15.330</b>	<b>1.296</b>	<b>16.626</b>
<b>SEMILIBERTA'</b>			
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	111	3	<b>114</b>

Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	1.142	39	<b>1.181</b>
<b>Totale</b>	<b>1.253</b>	<b>42</b>	<b>1.295</b>
<b>DETEZIONE DOMICILIARE</b>			
Condannati dallo stato di <b>libertà</b>	5.679	645	<b>6.324</b>
Condannati dallo stato di <b>detenzione*</b>	7.580	586	<b>8.166</b>
Condannati in <b>misura provvisoria</b>	3.719	326	<b>4.045</b>
Condannati <b>affetti da aids</b>	58	7	<b>65</b>
Condannati <b>madri/padri</b>	8	19	<b>27</b>
<b>Totale</b>	<b>17.044</b>	<b>1.583</b>	<b>18.627</b>

\* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

*Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative*

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL SERVIZIO SOCIALE E LE RISORSE DEL TERRITORIO**

### **3.1 ) Il ruolo del servizio sociale in ambito penitenziario**

Il servizio sociale interviene quando il detenuto deve scontare pene brevi, e avvia processi di reinserimento sociale, come previsto dalla riforma dell'Ordinamento Penitenziario, in particolare nell'affidamento in prova ai Servizi Sociali . Il servizio che si occupa di tale compito è l'U.E.P.E.

Gli **Uffici di Esecuzione Penale Esterna** sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nati come Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.). Essi sono stati istituiti e regolamentati con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario n. 354/1975 all'articolo 72, modificata dalla legge 27 luglio 2005, n.154.

I compiti che svolge l'assistente sociale all'interno dell'U.E.P.E. sono molteplici. A livello generale questi offre consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario del detenuto stesso con colloqui periodici in istituto, utili in particolare per svolgere l'osservazione scientifica della personalità. L'assistente sociale, inoltre, promuove attività di assistenza alle famiglie e di cura delle relazioni familiari, per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti condannati con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione, ovvero gli affidati in prova al servizio sociale e i soggetti in detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale e liberazione anticipata, l'assistente sociale utilizza gli strumenti del colloquio presso l'U.E.P.E. e i colloqui in visita domiciliare per effettuare delle verifiche periodiche secondo un proprio piano degli interventi. In questi casi, che rientrano nell'area penale esterna, le attività di osservazione e di trattamento

affidate all'U.E.P.E. hanno contenuti sia di aiuto, assistenza e sostegno dei soggetti, sia di vigilanza e verifica del rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Il principale scopo in questa fase del processo di aiuto è di favorire e promuovere la rieducazione e il reinserimento nella società del reo, attraverso l'individuazione di possibili inserimenti socio-lavorativi. Il servizio sociale, inoltre, riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto, per consentire eventuali modifiche delle prescrizioni o revoche della misura nei casi d'inidoneità al trattamento o di trasgressione.

Il lavoro dell'assistente sociale si esprime anche attraverso la partecipazione al Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.) che si caratterizza per la sua multi professionalità essendo composta da più figure quali: il direttore, un collaboratore dell'istituto, educatori, psicologi, assistenti sociali ed eventuali assistenti volontari. Il lavoro di questo gruppo è di seguire i casi di quei soggetti con condanna definitiva per i quali ha avuto inizio l'esecuzione, per elaborare un programma di trattamento rieducativo individualizzato, curato da tutti i professionisti dell'équipe, che individui le competenze e gli interventi di ciascuno, volto a rispondere a particolari e specifici bisogni dell'utente. In particolare l'assistente sociale ha il compito di svolgere delle indagini socio-familiari in relazione ai detenuti seguiti e di puntare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umane utili al suo futuro reinserimento sociale.

Ogni caso trattato viene sottoposto ad un aggiornamento e revisione periodica e alla formulazione di un rapporto di sintesi.

A livello più specifico, i compiti che l'assistente sociale svolge all'interno dell'U.E.P.E. prevedono:

- l'esecuzione, su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, di inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza relative al detenuto;

- la realizzazione, sempre su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza, delle indagini socio-ambientali per i soggetti condannati.

Il G.O.T., Gruppo di Osservazione e Trattamento, è un gruppo più ampio rispetto all'equipe. Esso è coordinato dall'educatore ed è composto da tutti gli operatori penitenziari che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso, per cui si inseriscono nel gruppo, oltre il direttore, l'educatore, l'assistente sociale e il comandante di reparto, anche gli operatori di polizia, esperti, insegnanti del corso scolastico o professionale, volontari, gli assistenti sanitari, ecc. il lavoro di questo gruppo di seguire i casi di quei soggetti con una condanna definitiva per i quali ha avuto inizio l'esecuzione per elaborare un programma di trattamento rieducativo individuale curato da tutti i professionisti dell'equipe che individuano le competenze e gli interventi di ciascuno volto a rispondere a particolari e specifici bisogni dell'utente, in Particolare l'assistente sociale ha il compito di svolgere delle indagini socio familiari in relazione a detenuti seguiti e di mirare al reperimento delle risorse strutturali, strumentali e umani utili al suo futuro del reinserimento sociale. Ogni caso trattato viene sottoposto ad un aggiornamento e revisione periodica e alla formulazione di un rapporto di sintesi. A livello specifico i compito dell' A S che svolge all'interno dell' UEPE prevedono l'esecuzione su richiesta del Magistrato o del Tribunale di

Sorveglianza inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca della misura di sicurezza del detenuto. La realizzazione sempre su richiesta delle indagini socio ambientali per i soggetti che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, nonché nello svolgimento delle indagini socio-familiari utili per il trattamento dei condannati e degli internati;

- la progettazione di attività volte ad assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti alle misure di sicurezza non detentive;

- l'attuazione dell'osservazione e il trattamento extramurario nei casi di benefici concessi ai detenuti ed internati durante l'esecuzione della pena in carcere, quali lavoro all'esterno, licenze, permessi premio e semilibertà;

- la partecipazione alle attività di assistenza dei dimessi e all'aiuto delle famiglie nel periodo che precede il loro ritorno, in collaborazione con gli organi territoriali competenti.

### **3.2) L'assistente sociale e le relazioni familiari.**

Se l'educatore è la figura di riferimento per quanto riguarda l'attività di trattamento che si svolge prevalentemente all'interno dell'istituto, l'assistente sociale può essere considerato il ponte tra carcere e società, dal momento che si occupa prevalentemente dell'attività di trattamento che si svolge all'esterno dell'istituto, in particolare in riferimento alle misure alternative alla detenzione.

Egli svolge, innanzitutto, una funzione d'inchiesta sociale, vale a dire una raccolta d'informazioni sulla vita del detenuto, sui suoi rapporti con la famiglia e con l'ambiente circostante, e può anche prestare consulenza alla Magistratura di Sorveglianza e al direttore del carcere, per ogni questione

attinente al trattamento. Egli fa parte, inoltre, della commissione interna all'istituto coordinata dall'educatore, per cui la sua attività non è limitata all'esterno, ma è presente anche all'interno.

La sua funzione più importante rimane, comunque, la cura delle relazioni familiari. L'art. 45 della legge 354 del 1975 disciplina l'assistenza alle famiglie: "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".

L'assistenza alle famiglie si realizza prevalentemente attraverso colloqui aventi lo scopo di fornire un appoggio di fronte allo sconforto che la detenzione di un familiare comporta, ma il supporto è fornito in particolar modo al momento della scarcerazione, sia all'interessato sia alla famiglia. L'art. 46 della legge disciplina l'assistenza post-penitenziaria: "I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente."

Tali principi si legano fortemente all'idea che non sia possibile realizzare un vero reinserimento se si ignora tutta la parte della vita del detenuto (famiglia, rapporti sociali) che procede al di fuori delle mura.

L'acquisizione mirata delle informazioni relative all'area della famiglia della persona costituisce, pertanto, un elemento centrale di conoscenza e risorsa

per il progetto di reinserimento che non può prescindere dal nucleo primario di riferimento, sfera d'identità personale e aiuto oltre che unità residenziale, nel quale l'individuo sviluppa la propria personalità e nel quale apprende un insieme di valori che lo guidano nella scelta dei comportamenti da adottare nelle diverse situazioni di vita. Se la famiglia è un gruppo con una propria storia, possiamo ritenere che la sua comprensione passi attraverso la conoscenza della sua struttura, delle sue relazioni e della fase del ciclo vitale che essa sta attraversando. Pertanto, è necessario analizzare gli effetti che l'insorgere di quell'evento critico ha determinato all'interno del nucleo, valutandone le ricadute nel sistema di relazioni. L'individuazione di soggetti significativi nell'ambito familiare, la focalizzazione di specifiche situazioni-problema, la comprensione del sistema culturale di riferimento, unitamente alla lettura dello specifico atteggiamento del nucleo nei confronti del reato commesso dal congiunto (giustificazione, rifiuto, complicità, favoreggiamento, concorso, negazione, vergogna, fatalismo...) orienta l'assistente sociale sulle reali potenzialità degli interlocutori all'interno del processo d'indagine sociale, focalizzando "punti di forza" e "punti di debolezza" del sistema familiare in relazione allo specifico obiettivo.

Attraverso l'analisi del sistema familiare è possibile cogliere l'effetto risultante o il deficit complessivo derivante dalla situazione di disagio, al fine di definire possibili percorsi per attuare il cambiamento.. Nella maggior parte dei casi, comunque, l'esecuzione della pena investe in gran parte le famiglie definite "multiproblematiche", contraddistinte dalla presenza di diversi tipi di problemi, frequentemente correlati fra loro. Sono queste le famiglie che incontrano maggiori resistenze al cambiamento e che partecipano con più difficoltà all'analisi della situazione, attivando meccanismi di difesa nel

corso dell'indagine sociale. L'ambiente di vita di queste famiglie è fortemente condizionato dalla situazione abitativa, che può presentare condizioni di instabilità o di problematicità, e da quella lavorativa, le cui caratteristiche sembrano essere quelle della genericità, della marginalità, della frequente mobilità e della sottoccupazione. In relazione al gruppo-famiglia tre sono i principali ambiti di analisi: il contesto abitativo, il sistema relazionale, l'integrazione sociale.

Va in questo caso precisato che l'assistente sociale osserva una serie di elementi specifici:

- caratteristiche dei componenti della famiglia: numero, età, titolo di studio, esperienza professionale;
- dati anagrafici di base della famiglia: acquisita, di fatto, formalizzata, d'elezione;
- dati sul vicinato, amici, ambito lavorativo;
- tipologia dei rapporti e delle dinamiche intra/interfamiliari;
- solidarietà familiare;
- ruolo del soggetto all'interno del nucleo;
- individuazione dei soggetti del nucleo;
- individuazione dei soggetti del nucleo problematici, devianti, pregiudicati;
- atteggiamento dei familiari nei confronti del reato;
- sistema culturale di riferimento.

L'analisi delle relazioni, presenti e pregresse, rileva quanto e in che maniera queste hanno influito sulla situazione attuale del soggetto e come possono condizionare la progettualità futura.

Il sistema di relazioni può infatti essere visto o come un vincolo, cioè un limite per la persona, o come un'opportunità, cioè un "tessuto connettivo" che sostiene, compensa e facilita il soggetto. L'obiettivo del processo di reinserimento è far diventare l'ambiente sempre meno un vincolo e sempre più una risorsa.

Il sistema di relazioni è connesso al perseguimento e mantenimento del benessere soggettivo, che non è collegato esclusivamente al possesso o meno di beni, mezzi e risorse, bensì al modo secondo cui la disponibilità/indisponibilità di risorse è vissuta dal soggetto. Pertanto, il senso del benessere dipende anche dal grado di percezione di sé del soggetto come persona capace/incapace di determinare la propria condizione di vita, di poterla governare in qualche modo e di dare ad essa un senso accettabile o soddisfacente. Di conseguenza, l'ipotesi è che più elevato sia il livello di benessere più si abbassi il rischio di recidiva.

### **3.3) L'intervento del servizio sociale nella detenzione domiciliare**

Come anticipato nei precedenti capitoli, la detenzione domiciliare è una misura alternativa pur essendo collocata all'interno del capo VI insieme alle altre misure alternative, essa non può essere paragonata all'affidamento o alla semilibertà, né sotto il profilo formale, trattandosi di detenzione a tutti gli effetti, anche se in luogo diverso dal carcere, né sotto il profilo sostanziale, essendo svincolata da un qualsiasi contenuto trattamentale e rieducativo. La sua concessione alle origini era legata a condizioni oggettive e di necessità e sottoposta al controllo esclusivo delle forze di polizia.

La rinuncia del legislatore ad intervenire in questa misura sul piano trattamentale e rieducativo non appare del tutto comprensibile, considerato che di esecuzione penale si tratta, anche se eseguita in “modo” diverso, ferme restando della pena le finalità e i contenuti essenziali.

Resta comunque l’indicazione del comma 4 dell’art. 47ter che prevede la possibilità da parte del Tribunale di Sorveglianza di dettare “disposizioni” circa gli interventi del servizio sociale. “Disposizioni” che non debbono confondersi con le “prescrizioni”, e il cui mancato rispetto, non può essere automaticamente condizione di revoca, come avviene invece per l’affidamento.

Il comma 5 dello stesso articolo specifica che per i detenuti domiciliari non grava sull’amministrazione penitenziaria alcun onere per il suo mantenimento e per la sua assistenza. Di quest’ultima evidentemente, anche se non specificato, dovranno all’occorrenza farsene carico i servizi locali, nel quadro degli interventi assistenziali previsti per la generalità dei cittadini.

In mancanza di indicazioni chiarificatrici, tranne quanto previsto dall’art. 91ter del Regolamento di Esecuzione, nella prassi si sono verificati vari modi di intendere l’intervento del S.S., che è stato attivato dai CSSA.

L’esperienza indica che la diversità di intervento dipende dai rapporti tra Tribunale di Sorveglianza. e C.S.S.A e dalla consuetudine e dalle modalità che i primi hanno di avvalersi dei secondi.

Là dove i rapporti di collaborazione sono validi e il CSSA dispone di risorse operative sufficienti, il mandato ad occuparsi dei sottoposti a detenzione domiciliare si estende fino a comprendere interventi diretti, non solo a

segnalare o rilevare situazioni di esigenze personali e assistenziali, ma a creare relazioni significative.<sup>27</sup>

L'art. 91 *ter* del Regolamento di Esecuzione recita: il C.S.S.A sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di Sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi sociali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto a superare le difficoltà connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.”

La portata di questa affermazione non è da sottovalutare in relazione a due tipi di argomentazioni. La prima riguarda il compito di aiuto e mediazione, cui è chiamato il S.S., la seconda è inerente al fatto che il soggetto e la sua famiglia sono soli in questa esperienza detentiva domiciliare, anche in virtù delle prescrizioni imposte dalla magistratura.

L'area pertanto dei bisogni del singolo individuo o dell'intero nucleo familiare (che di fatto subisce la detenzione insieme al congiunto) non può trovare né spazio, né tempo, né luogo di espressione, se non con il S.S., che rappresenta una presenza umana e professionale di rilievo.

Come si è potuto constatare anche dalla rilevazione presentata in questo lavoro, paradossalmente la detenzione domiciliare viene concessa, soprattutto dopo l'entrata in vigore della “Legge Simeoni” a quei soggetti, che pur avendo una bassa soglia di pericolosità, non offrono sufficienti garanzie di reinserimento, ( ad es. un lavoro stabile) pertanto la difficoltà sotto l'aspetto sociale viene accentuata ancora di più da una misura che ha molto poco di risocializzante.

La risposta del Servizio Sociale a queste richieste spontanee e pressanti è stata raggiunta dove le risorse lo consentivano, quella di operatori, che

---

<sup>27</sup> Breda in il SS nel sistema penitenziario pagg 205 e 207

indipendentemente dal mandato giuridico istituzionale, hanno assunto la responsabilità di essere spesso gli unici interlocutori di questa categoria di utenti, che, forzando un po' la mano, si potrebbero chiamare "utenti volontari"<sup>28</sup>.

Nei CSSA dove invece le risorse professionali scarseggiavano, i detenuti domiciliari sono rimasti spesso abbandonati a se stessi e le pressanti richieste di aiuto e sostegno sono rimaste inascoltate o nel migliore dei casi incanalate verso risorse territoriali pubbliche e private. E gli interventi che il Servizio Sociale ha comunque garantito negli anni, non possono però colmare il vuoto della normativa contestuale.

Sul versante del controllo la Misura è affidata totalmente alle forze di polizia, le quali siritrovano, loro malgrado, a svolgere tutti quei compiti che il CSSA svolge per l'affidamento, quali: gestione delle posizioni giuridiche, accoglimento delle istanze da inviare al Magistrato di Sorveglianza, richieste di deroghe delle prescrizioni, pareri in ordine ai permessi di uscita; tutti compiti che esulano dal loro mandato. Poiché le forze di polizia non sono tenute ad informare di questo il S.S., questi soggetti, spesso problematici si ritrovano in condizioni di perfetta solitudine, per quanto concerne la relazione di aiuto, tecnica fondamentale per instaurare il rapporto tra Assistente Sociale e utente.

Secondo il parere personale ciò che è mancato in questi anni è stato proprio il lavoro di raccordo tra i CSSA e le risorse territoriali, pur previsto dalla normativa. Gli Enti Locali, pur avendo cittadini in esecuzione penale sul proprio territorio, hanno stentato a riconoscerli come tali, proprio perché in esecuzione penale o perché non rientranti nelle proprie categorie di utenza,

---

<sup>28</sup> Breda in il SS nel sistema penitenziario pagg 239 - 241

prefissate in base a propri criteri assistenziali, come i minori, i tossicodipendenti, i malati mentali, gli handicappati e gli anziani.

Come si è visto, nel capitolo precedente, il detenuto domiciliare è oggi prevalentemente un uomo adulto, non occupato, in condizioni di salute a volte gravi a volte discrete, con alle spalle un curriculum penale significativo, che come tale non rientra nelle categorie di assistenza prevista dagli Enti Locali.

Si può quindi concludere che, un consistente processo di de-carcerizzazione si sta praticamente realizzando “scaricando” sui singoli detenuti domiciliari, o nei casi più fortunati, sulle loro famiglie il peso del loro mantenimento, della loro cura e della risocializzazione. Tali soggetti sono, inoltre, impossibilitati a fare scelte autonome, perché limitati nei movimenti dalle prescrizioni della Magistratura. Si può aggiungere, inoltre, che i loro problemi sono “scaricati” anche sulla collettività più generale, che subisce la loro presenza, in alcuni casi scomoda e problematica.

### **3.4)IL CSSA : approccio di rete e metodologia del case- management nella detenzione domiciliare e lavoro di comunità**

parlando del ruolo del Servizio Sociale penitenziario, si è accennato ad una organizzazione del servizio, centrata necessariamente in un’ottica di inserimento nel tessuto sociale e territoriale di competenza, dove risiedono i soggetti sottoposti a misure penali, sia detentive, in vista di un loro reinserimento a fine pena, che a maggior ragione, non detentive. Sin dalle origini i CSSA si sono organizzati in relazione al proprio territorio, assegnando una o più assistenti sociali a porzioni di esso (zona), al fine di permettere quel lavoro di promozione e di mediazione tra le problematiche penali e quelle sociali, attraverso una continuità di rapporti e relazioni.

Con il tempo, a causa dei già accennati problemi interni, i CSSA si sono come “ritirati” nell’ambito ristretto dei propri uffici e delle proprie competenze in un atteggiamento autoreferenziale e burocratico e in un approccio al territorio e ai suoi servizi solo in termini strumentali, interpellandoli solo al fine di acquisire informazioni sul soggetto in esecuzione penale.

Negli ultimi anni invece, per diversi fattori (innovazioni amministrative, affermazione autonomie locali, sviluppo del terzo settore e del volontariato ecc.) sia interni che esterni all’amministrazione penitenziaria si sta ritornando a parlare di territorio come luogo privilegiato delle relazioni tra le persone e i servizi.

Le evoluzioni legislative oltre che le innovazioni organizzative che hanno interessato in questi anni il Ministero della Giustizia, gli enti locali nonché il cosiddetto “terzo settore”, hanno rimosso alcuni degli ostacoli che limitavano un’azione comune sui problemi della esecuzione della pena.

I tre principali attori dell’azione di promozione e di trattamento hanno oggi la possibilità, supportata da varie leggi, di modificare le proprie posizioni e di impostare in modo diverso la propria attività. Certamente ciò implica l’uscita dall’autarchia e la necessità di profondi cambiamenti non solo operativi e di metodo, ma anche culturali, in ciascuno dei tre protagonisti.

Anche se gli attori oggi coinvolti nel sistema dell’esecuzione delle pene sono vari, (Magistratura, varie polizie ecc.) tutti importanti e determinanti nella realizzazione dell’obiettivo principale, che è quello costituzionale del reinserimento del condannato, però prenderò in considerazione solo i protagonisti direttamente implicati nel trattamento dei soggetti in esecuzione di pena e cioè:

- Ministero della Giustizia è titolare dell'esecuzione penale e del trattamento
- Enti locale è il titolare delle politiche sociali e della gestione dei servizi sia di prevenzione che di reinserimento
- Terzo settore comprendente volontariato e privato sociale riconosciuto per legge, porta il proprio contributo originale e autonomo alla prevenzione, al trattamento e al reinserimento.

La tripolarità è quindi la condizione di partenza per stabilire una dialettica con la persona interessata, per offrirle un servizio che sia veramente tale e per poterla di conseguenza richiamare alle proprie responsabilità e ad essere protagonista del proprio percorso di risocializzazione.

Non si può nascondere che i tre attori protagonisti per poter agire in modo integrato devono modificare molto del proprio modo di operare, con sforzi notevoli di aggiornamento da parte degli operatori, di riorganizzazione dei servizi, di coordinamento e programmazione delle attività.<sup>29</sup>

Il CSSA è il terminale periferico dell'Amministrazione Penitenziaria ed è inserito materialmente in un tessuto locale specifico (generalmente coincidente con il territorio della provincia), inoltre ha un'ampia ed eterogenea rete di interventi ad esso demandati, che coprono uno spazio che va dalla detenzione in istituto al reinserimento sociale. Tutto questo ne fa un elemento essenziale di connessione culturale e di raccordo operativo tra l'ambito penitenziario e quello sociale.

Un servizio come il CSSA può avere un ruolo determinante nel promuovere , coordinare e gestire i rapporti con i diversi attori, può essere luogo d'incontro e di convergenza tra professionalità diverse, operatori di vari servizi e volontari in un confronto interdisciplinare e nella prospettiva di un lavoro

---

<sup>29</sup> Coppola in Il Servizio sociale nel sistema penitenziario pagg 222- 225

integrato, in funzione sia dell'attivazione delle risorse rispetto al singolo soggetto condannato, che alla elaborazione di intese generali e di progetti d'intervento riguardanti il sistema delle pene alternative in generale.

**Il CSSA** è di fatto un **soggetto centrale** nella gestione degli interventi relativi all'area trattamentale, soprattutto esterna al carcere, e deve profondamente modificare il suo modo di operare, che attualmente è “per adempimenti” e sviluppare una capacità progettuale sia sui singoli utenti che su tipologie di utenza e problematiche.

In una logica di progetto appare anche più semplice sciogliere l'eterno contrasto tra aiuto e controllo. Il controllo diventa, infatti, reale controllo sull'efficacia del progetto di reinserimento e diventa facile renderne conto alla collettività prima che alla Magistratura di Sorveglianza.

Poiché l'azione professionale sul singolo caso non può prescindere dal fatto che la persona che si rivolge ad un servizio sociale, o viene mandato d'autorità, come nel caso della misura alternativa, per manifestare un bisogno o fare una richiesta, non è una monade isolata, ma vive e si relaziona con una quantità imprecisata di persone, servizi e istituzioni, in modo più o meno funzionale ai suoi bisogni. L'operatore, quindi, quando interviene, deve necessariamente tenere conto di questa realtà per individuare i campi di azione da indagare e privilegiare: la persona, “le reti” formali e informali, l'ambiente di appartenenza, e verificare la possibilità di utilizzare risorse già disponibili nelle reti naturali o la necessità di costruire delle reti di supporto. In considerazione, inoltre, del fatto che il bisogno individuale ha sempre una rilevanza collettiva, l'operatore nell'affrontare i problemi del singolo può mettere le basi, attraverso l'attivazione di risorse e servizi, per rispondere a bisogni simili di altri individui.

Il territorio, infatti, non va vissuto solo come ambito della progettualità che i singoli operatori riescono a costruire intorno alle singole situazioni personali dell'utenza per riempire il segmento di spazio-tempo rappresentato dal periodo dell'esecuzione della pena in misura alternativa, ma piuttosto come realtà umana, sociale, economica, culturale da cui proviene e a cui ritorna la persona che ha commesso un reato.

L'approccio di rete, ormai insostituibile nell'attività di servizio sociale, non esclude l'intervento sul singolo caso più propriamente trattamentale e di sostegno (counseling) che caratterizza il lavoro, tradizionalmente inteso, dell'assistente sociale delle giustizia.

Nel caso dei detenuti domiciliari, la mancata previsione normativa del trattamento, può non rappresentare uno svantaggio per l'intervento del servizio sociale, che in questi casi può operare con maggiore libertà e minori vincoli, trovandosi, nell'assenza di un mandato esplicito di controllo, nella situazione di offrire un servizio su richiesta dell'interessato in ragione dei suoi bisogni. La detenzione domiciliare si presta, per le caratteristiche delle persone che vi accedono, a progettare interventi sia individuali che collettivi. I detenuti domiciliari, infatti, si dividono in base alle categorie previste dal l' art.47 ter comma 1 ( anziani, giovani adulti, madri e padri di minori di anni 10, ammalati gravi di patologie varie) oltre a persone adulte con caratteristiche diversificate previste dal comma 1 bis, che potrebbero avere

esigenze di inserimento lavorativo, di aiuto nei rapporti di relazione con familiari, nell'abuso di alcool o droghe ecc.

Pur essendo la tipologia dei detenuti domiciliari diversa per problematiche e per natura del disagio, nonché per le motivazioni di presa in carico, non è detto che tra coloro che la compongono non ci siano le stesse categorie per cui si è già sperimentata la suddetta metodologia negli altri paesi; anzi in alcuni casi, trattasi proprio delle stesse tipologie: anziani o malati gravi, con l'aggiunta di problemi penali.

Una diversa politica che utilizzi i risparmi ottenuti non per costruire nuovi istituti penitenziari ma per investire in servizi sociali probabilmente migliorerebbe la vita sia dei singoli cittadini detenuti che della collettività in genere, producendo anche un maggior senso di "sicurezza" nella comunità.

### **3.4)La metodologia del case- management**

Il Case-Management è una metodologia per l'applicazione delle politiche di decentramento e territorializzazione dell'assistenza, che va sotto il nome di Communitycare.

Le politiche di Community-care si pongono i seguenti obiettivi.:

- assistere persone che necessitano di assistenza a lungo termine
- far uscire l'assistenza dalle istituzioni residenziali
- ridurre la dipendenza dall'assistenza pubblica
- avvalersi dell'assistenza informale (parentela, vicinato, rete amicale, volontariato)
- aumentare la partecipazione e la possibilità di scelta
- rispondere ai bisogni degli assistiti con servizi adeguati
- ridurre i costi sia monetari che non.

Esistono due approcci principali al case-management:

approccio “dell’imprenditorialità sociale” di origine americana, poi introdotta in Inghilterra attraverso la sperimentazione sull’assistenza agli anziani; approccio “dell’intermediazione con i servizi” .

Entrambi gli approcci puntano alla cooperazione fra i diversi servizi del campo socio assistenziale e sanitario e incoraggiano gli utenti a formulare direttamente la domanda e ad attivarsi in prima persona (*empowerment* e *advocacy*).

Una ulteriore e successiva distinzione all’interno del case-management è tra “attività di intermediazione” e “azione di team multidisciplinare”, quest’ultima forma prevede l’organizzazione in squadre di operatori di diversa professionalità coordinate da un “operatore perno”.

Il Case management americano si caratterizza come “una strategia a livello dell’utente per promuovere il coordinamento delle risorse umane, delle prestazioni, dei sussidi. Suoi effetti più significativi sono: l’integrazione dei servizi e il conseguimento della continuità dell’assistenza.

Viene data molta importanza al “livello dell’utente”, anche il lavoro che si svolge tra organizzazioni e servizi è imperniato sui bisogni dell’utente.

In questo modello possono essere coinvolti una molteplicità di servizi e professionalità, che ricoprono i ruoli più diversi:

Operatore di base (A.S.), equipe interdisciplinare socio-sanitaria, centri di servizi multipli, famiglia, volontariato, parrocchia, vicinato, ecc.

Nell’applicazione inglese si sentì il bisogno di introdurre la figura del “case-manager”...”

Nei casi in cui è in gioco una quantità significativa di risorse si dovrebbe designare, nell’ambito del personale tecnico delle amministrazioni locali, un

case-manager che supervisioni le fasi della valutazione e coordini l'azione complessiva.

Dopo aver brevemente illustrato i principi cardine delle politiche di community-care e la metodologia del case-management si illustrerà ora la possibilità di applicare questo metodo ad una realtà molto particolare, quale è quella della detenzione domiciliare.

Le finalità, sopra elencate, relative alle politiche di Comunità sono riferibili tutte alla situazione in esame, naturalmente con le dovute differenze, poiché non si tratta di interventi assistenziali veri e propri ma di esecuzione penale. A quelle finalità vanno sicuramente aggiunte quelle di controllo, esercitate dalle forze di polizia per prevenire la commissione di nuovi reati. E' opportuno che il servizio sociale si coordini e collabori anche con le forze di polizia al fine di evitare inutili e controproducenti conflittualità e contrapposizioni.

Va comunque considerato che spesso i soggetti in detenzione domiciliare sono contemporaneamente utenti di servizi socio-assistenziali e la commissione dei reati può essere collegata al disagio personale, familiare o ambientale, di cui la comunità deve farsi carico.

Nel caso in cui la devianza del soggetto non è addebitabile ad un disagio psicologico o comportamentale, ma attribuibile ad un suo volontario comportamento liberamente determinato, il detenuto potrebbe trovarsi comunque nelle condizioni previste dall'art.47 ter comma 1 dell'Ordinamento Penitenziario e per motivi di salute avere una situazione di obiettiva incompatibilità con la pena detentiva. Anche in questo caso il soggetto sarebbe un utente del servizio sanitario

nazionale e pur non trovandosi in carcere avrebbe diritto alla cura e alla tutela della propria salute, tutela che anche in detenzione deve essere garantita per principio costituzionale.

Tutte queste considerazioni portano a concludere sulla opportunità che si realizzi un coordinamento dei servizi interessati alla cura e all'assistenza della persona detenuta presso il domicilio, al fine di:

- razionalizzare gli interventi;
- attivare le reti informali e formali perché il soggetto trovi risposte ai suoi bisogni e tutelare i diritti costituzionalmente previsti;
- evitare un rientro in carcere per violazione di prescrizioni, derivanti dai disagi della situazione;
- evitare che il risparmio sui costi di detenzione siano tutti a carico del soggetto e della sua famiglia;
- aiutare a risolvere i problemi di sopravvivenza, spesso causa di violazioni e di commissione di nuovi reati;
- attenuare i problemi di solitudine e di stigmatizzazione nell'ambiente di residenza;
- aiutare e sostenere il soggetto e probabilmente i suoi familiari, spesso costretti a subire, loro malgrado, la detenzione del congiunto e il congiunto stesso, non di rado violento e aggressivo nei loro confronti. Atteggiamenti amplificati dallo stato di detenzione.
- Intervenire con attività di mediazione in situazioni di possibili conflittualità intra ed extra-familiare.

L'assistente sociale del CSSA, che spesso conosce il soggetto già dalla detenzione o viene da lui interpellato al momento della scarcerazione, appare l'operatore più adatto per svolgere le funzioni di coordinamento, di

promozione e di attivazione delle reti, in una parola “l’operatore perno” responsabile del progetto per quella persona, avente titolo anche perché formalmente incaricato dal Tribunale di Sorveglianza, attraverso le disposizioni dettate in ordinanza. Obiettivo del progetto è di promuovere l’utilizzo ottimale delle risorse individuali, reperire e utilizzare efficacemente le risorse di supporto necessarie, promuovere l’interesse dell’assistito e contemporaneamente tutelare le persone che da lui dipendono o con lui convivono ( moglie, figli minori, genitori , anziani) promuovere nel contesto sociale di vita del detenuto i concetti di solidarietà e di accoglienza, tutto con la finalità ultima di ridurre la recidiva.

### **3.5) Ipotesi di progetto per detenuti alla detenzione domiciliare . 47 ter c.1 BIS**

#### **Problema:**

in seguito all’approvazione della legge 165/98 la Magistratura di Sorveglianza ha concesso diverse detenzioni domiciliari provvisori sia a uomini e a donne comprese tra i 30 e i 40 anni di età; che hanno avuto un buon comportamento in carcere e che hanno avuto i requisiti per l’affidamento in prova ma non presentano garanzie per trovare un lavoro stabile e hanno un passato con diversi precedenti penali per reati dello stesso tipo dell’esecuzione penale: spaccio, periodo di tossicomania.

#### **Obiettivi specifici**

- Trovare un lavoro, o avviare un’attività formativa professionalizzante,
- Prendere contatti con le strutture sanitarie che si occupano della loro specifica patologia;

- avviare un programma terapeutico volto alla cura delle dipendenze da alcool, cocaina e droghe in genere, per chi ha questo problema, a seguito dell'approvazione della legge 165/98 la Magistratura di Sorveglianza ha concesso diverse detenzioni domiciliari provvisorie a persone, a uomini e donne compresi tra i 27 e 48 anni, che hanno avuto un buon comportamento in carcere e che pur avendo i requisiti per l'affidamento in prova non presentano sufficienti garanzie di reinserimento, in quanto non sono in grado di dimostrare di avere un lavoro stabile e hanno alle spalle diversi precedenti penali, per reati dello stesso tipo di quello in esecuzione, ad esempio: spaccio di sostanze stupefacenti, accompagnato da uso saltuario di cocaina, rapina, furti, ricettazione ed altro.

Alcuni di essi hanno problemi di salute e altri hanno figli a casa, problemi di salute ancora più gravi quale sieropositività, HIV, accompagnati ad un passato di tossicomania.

### **Scopo generale**

Aiutare queste persone a completare la pena possibilmente in affidamento

- monitorare le relazioni familiari
- seguire la situazione giuridica

### **Modalità di contatto**

Attraverso l'attività di segretariato fatta presso il CSSA o presso gli uffici comunali a cui il soggetto si rivolge spontaneamente per informazioni o attraverso l'assistente sociale

incaricato presso il CSSA.

### **Ipotesi d'intervento**

Fornire direttamente informazioni al detenuto domiciliare o ai suoi familiari; verificare le loro conoscenze circa i servizi territoriali che forniscono le prestazioni di cui hanno bisogno; verificare le risorse presenti già all'interno del nucleo, sia economiche che di supporto; le risorse personali per una ricerca autonoma di un'attività lavorativa. In assenza di risorse interne prevedere il sostegno e l' accompagnamento con il supporto di volontari disponibili a fare da tramite tra le strutture e il soggetto detenuto.

- ✓ Consulenza sui diritti e le possibilità di autorizzazioni da parte del Magistrato di sorveglianza;
- ✓ rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine per facilitare movimenti autorizzati;
- ✓ sostegno e supporto ai familiari che devono sostenere il peso economico del nucleo oltre che psicologico.

### **Attività da proporre**

Richiedere al Magistrato l'autorizzazione nei confronti del soggetto ad uscire per alcune ore al giorno per consentire la frequenza di un centro di orientamento al lavoro oltre che i servizi sanitari necessari. Prevedere il supporto di un volontario, possibilmente della stessa zona, che si rechi a casa del detenuto quotidianamente per le necessità che potrebbe avere sia di compagnia ( per esempio: la moglie si reca al lavoro ed è assente tutto il giorno) sia di piccole commissioni; coinvolgimento dei servizi comunali per un supporto nella cura o accompagnamento di figli minori a scuola o in attività di doposcuola, anche con il supporto delle figure degli obiettori di

coscienza impegno del soggetto ad occuparsi della cura della casa e a preparare da mangiare in modo da evitare che il menage familiare gravi tutto sulla coniuge, già oberata dal peso della conduzione della famiglia e rendere il clima familiare più sereno.

### **Valutazione dell'intervento**

- Incontri periodici tra volontario e A.S. per riferire sull'andamento della relazione;
- incontri tra A.S. e detenuto e A.S. e familiari; Incontri tra A.S. e operatori dei servizi di orientamento e sanitari e/o scambio di relazioni.

Questo è solo un piccolo esempio di quello che potrebbe essere realizzato con il supporto delle risorse presenti o eventualmente da attivare, a seconda delle situazioni individuali o di categorie di utenti.

**3.6) Il terzo settore nella detenzione femminile:** all'interno del penitenziario vengono svolte delle attività di laboratorio artigianale, cosmetica, teatrale, corsi di formazione scolastica; permettono alle donne detenute di "superare" l'esperienza detentiva, attraverso lo stimolo delle risorse personali, ( empowerment). La realizzazione di queste attività avviene con la collaborazione delle cooperative sociali o le associazione che sono presenti nel territorio e che possono "garantire" un futuro lavorativo alle detenute quando saranno libere o sottoposte a misure alternative. In Italia la Cooperativa il *Cerchio*, con sede a Venezia che impiega a tempo pieno delle persone detenute nel laboratorio di sartoria.

Dunque il terzo settore svolge un ruolo di fondamentale importanza per il reinserimento sociale delle donne detenute.

La collaborazione con le Istituzioni e il Volontariato possono fare molto per “educare” al lavoro quei cittadini, che per vari motivi, si ritrovano ad essere privati della libertà, per medi e lunghi periodi della loro vita. D'altronde il lavoro è un diritto citato dalla nostra Costituzione e paradossalmente un'altra frase emblematica che si trova nei campi di concentramento : il lavoro rende liberi.....

I molti progetti realizzati dalle associazioni , cooperative o altri Enti all'interno o all'esterno delle carceri hanno una doppia valenza sia quella di dare un valore e un senso a quella pena che altrimenti sarebbe semplicemente afflittiva, che nulla restituisce alle vittime , l'altra è fare acquisire competenze. Dunque è lodevole la collaborazione con il terzo settore e l'ambiente penitenziario e il reinserimento nella società.

## CONCLUSIONI

La società è composta da uomini e donne e di conseguenza a commettere reati possono essere sia gli uomini che le donne, purtroppo il luogo di pena è basato su regole che non considerano le esigenze e le specificità della donna, per cui la loro restrizione diventa “doppia pena”. Si aggiunge anche la problematica del bambino che vive con la madre in carcere.

Le donne delinquono e spesso stano in carcere per periodi brevi e il tasso di recidiva è notevole, questo senz'altro comportano alcuni problemi nell'instaurare il trattamento. Nel nostro paese un modello orientato alla rieducazione ed alla presa in carico che guarda all'etica della responsabilità di cui sarebbero portatrici le donne ( il care model) ha sotteso le riforme penitenziarie ( 75 ed 86) nel senso che ha favorito la logica dei permessi premio che dovrebbero essere diritti invece sono elargiti per buona condotta. Questo regime premiale ha esteso agli uomini ciò che era stato costruito per donne, nel senso che ha prodotto un trattamento differenziale e soprattutto dell'adesione al trattamento da parte della detenuta ed è quindi discrezionale e poco garantista.

*Viviamo in una cultura che non riesce a pensare a una alternativa al carcere come pena.*

A livello culturale, l'introduzione delle misure alternative alla detenzione ha significato un passaggio verso un maggior livello di civiltà, che ha avuto importantissime ricadute positive anche sulla pena detentive. In parole semplici, è stato affermato che un condannato continua o torna a vivere nella propria comunità sociale e che questa deve continuare a fare i conti con lui; è stato sancito che da un “deviante” non ci si libera privandolo della libertà.

Tutto questo, nella sua banale ed esaltante quotidianità, sta determinando storie di vita, percorsi umani e impegni professionali inimmaginabili fino ad alcuni anni fa.

Le Misure alternative costituiscono anche un riconoscimento dell'inefficacia della sola risposta restrittiva nella lotta contro le attuali forme di devianza.

La coraggiosa scelta del legislatore del '75 di puntare su un'esecuzione della pena, chedia il massimo d'opportunità di reinserimento sociale dei condannati, corre il serio rischio di essere nei fatti vanificati, poiché alla scelta non sono seguiti gli ulteriori passi rappresentati dalla mobilitazione di risorse che avrebbero dovuto garantire il successo della scelta strategica.

Il successo delle alternative è strettamente legato agli investimenti sociali che possono garantire successo all'operazione: in caso contrario il rischio concreto è quello di accrescere l'allarme sociale.

Un'interpretazione del fenomeno delle revoche non è per niente semplice, perché, non sempre la revoca può rappresentare un fallimento e di contro, non sempre la conclusione della misura alternativa a fine pena, può ritenersi un successo. La revoca impone un'attenta verifica sui motivi; possono essere incidenti di percorso (il tossicodipendente che si buca) sui quali si potrebbe fare un'accurata riflessione e che vanno utilizzati come momento di crisi positiva. Non sempre la revoca può derivare dalla responsabilità del condannato, ma probabilmente da un progetto superficiale, da circostanze dalle quali è per il reo difficile difendersi, da un mancato sostegno da parte del contesto sociale ecc.

La revoca, quando il soggetto non è abbandonato a se stesso, può non essere vissuta come semplice fallimento, ma come occasione per rileggere il proprio comportamento.

L'uscita dalla misura alternative per fine pena, di norma può definirsi un successo, il vero successo però si ha quando c'è stato un cammino personale del reo nell'uso della libertà e quando è stato possibile la ricomposizione del conflitto fra il reo e la società, perché entrambi hanno lavorato da una parte per accettare le regole, dall'altra parte per fare posto a questa persona e offrirle opportunità per cambiare i suoi comportamenti illeciti. Affinché le misure alternative possano funzionare occorre che siano applicate secondo la logica per cui sono nate, in piena coerenza con i modelli operativi che variamente le sostiene.

La produzione legislativa dal 1975 ad oggi non ha seguito un percorso lineare e coerente fino ad arrivare alla legge Simeoni-Saraceni, ultima in ordine di tempo, che rischia di dare la "spallata" definitiva alla credibilità del sistema delle alternative. Non è né pensabile né utile un ritorno indietro alla concezione che, l'unica pena certa sia quella detentiva, ci si augura che nel prossimo futuro sia possibile un intervento di riforma complessivo sul sistema delle pene e della loro esecuzione al fine di ridurre la recidiva.

Un' intervento urgente è quello che maggiormente riguarda i bambini che attualmente stanno in carcere con la madre, è vero che si tratta di un numero ridotto, secondo le ultime statistiche si aggirano intorno ai 60-65 bambini sparsi negli istituti penitenziari, ma è necessario il trasferimento in case protette o negli istituti a custodia attenuata in cui saranno accolti in un ambiente idoneo per la loro crescita e per la facilitazione della madre di "esercitare" il ruolo di genitore; pur sempre in un regime detentivo. Purtroppo si tratta di una iniziativa che ancora deve essere sperimentata e solo a partire dal 2014 verranno stipulate convenzioni con gli enti locali e istituiti questi case famiglie, non mancheranno sicuramente intoppi a livello

locale con le istituzioni, per cui il problema madre e figlio in carcere resterà o farà fatica a risolvere.

A mio avviso il problema di fondo è nel creare le leggi “elicotterando” il problema, sarebbe opportuno, invece, promuovere azioni di radicamento sociale affrontare le questione a partire dalla prospettiva di chi vive i problemi in persona, dunque dare Ascolto; a tal proposito il Servizio Sociale con i suoi metodi e tecniche rivolti ai servizi alla persona può contribuire al miglioramento del sistema della donna detenuta e le sue specificità.

Per prima cosa abolire le sezioni femminili all’interno degli istituti di pena, creare più carceri prettamente femminili, visto che nel nostro paese sono pochi, promuovere politiche integrate del settore sociale, penale, penitenziarie, economiche, del lavoro ma anche dell’immigrazione e sulla droga; invertire quindi quella tendenza che le politiche sociali sono in generali concepite per tamponare i danni prodotti da politiche penali ed economiche. L’obiettivo di coordinare le diverse istituzioni e assicurare attraverso la programmazione e il monitoraggio un coordinamento con il Servizio sociale e territoriale allo scopo di elaborare linee di programmazione comune per la gestione della prevenzione e lotta all’emarginazione con una visione di genere. Infine intraprendere uno studio organico sulle specificità della detenzione femminile in Italia, così da individuare nuovi e più efficaci settori di intervento e soprattutto di favorire nell’opinione pubblica un immagine della donna detenuta libera da stigmatizzazione.

*Questo è uno dei tanti problemi che caratterizzano la nostra società, ma l’Italia, essendo un paese civile non dobbiamo pensare che quello che*

*succede dentro le mura del carcere, non ci riguarda, anzi noi che siamo in libertà dobbiamo attivare le risorse per risolvere questa situazione.*

Questo lavoro è dedicato a coloro che nella Vita hanno sbagliato, e che hanno la forza e il coraggio di Ricominciare a intraprendere un percorso migliore. *Se fossi vittima di reato il mio Animo potrebbe essere pacifico solo se pensassi che il soggetto che mi ha offeso, stia espiando una pena che lo renderà un cittadino migliore e che questo lo impedirà di oltraggiare ancora una volta. Allontanare dal nostro sapere cosa succede dentro le carceri e come esse si occupano dei detenuti non ci rende né cittadini migliori, né cittadini liberi , ne tanto meno più sicuri.*

*Se fossi una detenuta, sarei consapevole del percorso di rieducazione e aspirerei ad un futuro ingresso nella società “insegnando” a loro, che nella Vita, la libertà e la dignità sono un valore fondamentale , anche se abbiamo Vissuti diversi, ognuno di noi ha diritto a Ricominciare.*

## **BIBLIOGRAFIA**

- M Artale , Passi di civiltà- percorsi alternativi per una ridefinizione della detenzione femminile, Csa Editrice /2011
- Cinzia Dini, Donne in esecuzione penale storie di ordinaria criminalità femminile, Vertigo/ 2012
- Gabriella Costanzo in Mamma e bambino nel contesto carcerario italiano, A editore, febbraio 2013
- Cristina Scanu in Mamma è in prigione , Editore jaca book spa Milano 2013
- Candido Cannavò in libertà dietro le sbarre , Rizzoli 2004
- Lorenzi A, voci da dentro Storie di donne dal carcere Edizioni lavoro Roma 2004
- Faccioli F. l'identità negata. Anali del carcere femminile, in devianza ed emarginazione, 4 , 1982, pagine 117-139
- Giasanti A le misure Misure alternative al carcere Franco Angeli Milano 2004
- Fabio Fiorentin Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione Normativa e giurisprudenza ragionata / Giuffrè editore
- Adriano Morrone in il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione CEDAM 2007

- Leonardo degli Innocenti – F.Faldi in misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza 3° edizione/ Giuffrè editore.
- Compendio di Diritto penitenziario- organizzazione e servizi degli Istituti penitenziari a cura di M Rumore X edizione /2011
- Ricomincio da me: Percorsi di vita e di lavoro durante e dopo la detenzione: i racconto dei protagonisti e di chi li accompagna, a cura di Roberta Messina e M Artale ; CSA Editrice 2013
- Famiglia Cristiana, n° 22, 1 Giugno 2008
- Messaggero di San Antonio 2013 : Inchiesta Mamme in carcere. Bambini che crescono dietro le sbarre, “ Orfani di libertà” pagg 18-20

## **SITOGRAFIA**

- [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)
- [www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)
- [www.ildue.it](http://www.ildue.it)
- [www.fuoriluogo.it](http://www.fuoriluogo.it)
- [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- [www.altrodiritto.it](http://www.altrodiritto.it)

- [www.interno.it](http://www.interno.it)
- [www.affariitaliani.it](http://www.affariitaliani.it) /sociale /rebibbia\_emergenza bimbi in carcere
- [www.provinciadiMilano.it](http://www.provinciadiMilano.it)

## **FILMOGRAFIA**

Infrascelli A , Patierno F, Donne assassine 2008 ( serie Fox Crime)